

**N. 255**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 settembre 2010)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRPI/XVID 154/10

Roma, 15 SET. 2010

*Caro Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Modifiche al TU delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al DPR n. 90 del 2010, a norma dell'art. 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010.

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità di quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli interventi necessari a razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Il provvedimento in esame va ad innestarsi sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero rappresentata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, quale risultato delle rideterminazioni in riduzione delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili), del personale civile non dirigenziale nonché del personale adibito all'espletamento delle funzioni di supporto, imposte dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) e, successivamente, dall'articolo 74, commi 1, lettere da *a*) a *c*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per quanto attiene in particolare all'assetto ordinativo del Segretariato generale della Difesa, dalle norme poste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

I citati decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito dell'attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, sono stati riassetati all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a partire dal 9 ottobre 2010. Dunque, dal 9 ottobre p.v., data di entrata in vigore anche del sopra citato Codice dell'ordinamento militare, tutte le fonti recanti disposizioni riassetate, compresi i citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999, saranno definitivamente abrogati. Ciò stante, d'accordo la Presidenza del Consiglio dei Ministri si

è deciso di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, novellando direttamente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, senza interessarsi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999, destinati ad essere abrogati.

Tale necessità è supportata dalla circostanza per la quale le modifiche recate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999:

- ove riuscissero ad entrare in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v., poiché si presenterebbero come successive modificazioni di norme già definitivamente abrogate;

di modo che esse modifiche risulterebbero in tutti i casi inutili e, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione delle spese di cui all'articolo 2 del citato decreto legge n. 194 del 2009, non verrebbero conseguiti.

In realtà il processo di riordino complessivo si è avviato da ben oltre un decennio e ha visto l'amministrazione della Difesa interessata da un processo di riforma di vastissime proporzioni che, a più riprese, ha profondamente inciso sulle strutture precedenti, secondo criteri di drastica riduzione, talvolta analoghi a quelli indicati, da ultimo, dal decreto-legge n. 194 del 2009.

E' dunque di fondamentale importanza tenere conto della "specificità" esperienza di ristrutturazione che ha nel tempo interessato l'amministrazione della Difesa in funzione delle peculiari esigenze di approntamento delle capacità operative delle Forze armate, necessarie per svolgere la primaria funzione della difesa dello Stato e di presenza nei contesti internazionali, le quali hanno comportato una costante evoluzione dell'organizzazione complessiva.

Il percorso organizzativo non si è esaurito, è ancora in atto, e coinvolge tanto il Ministero quanto le Forze armate.

Complessivamente, il percorso di riorganizzazione seguito dalla Difesa ha determinato per la struttura ministeriale, una riduzione delle originarie 19 direzioni generali e 5 uffici centrali a sole 11 direzioni generali e 2 uffici centrali nonché una contestuale consistente riduzione delle dotazioni organiche del personale civile, che da 50.250 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1997) sono passate dapprima a

44.232 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2004), poi alle 41.561 unità (Cfr., decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2005), poi ancora con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 a 37.242 unità (Cfr., l'allegato B al citato d. P.R.), fino a scendere alle attuali 33.402 unità, all'esito dell'applicazione risparmi in tal senso imposti dall'articolo 2, comma, 8-bis, lettera *b*), del decreto-legge n. 194 del 2009, con una diminuzione superiore il 30%. Sotto questo profilo, il presente provvedimento, in attuazione del citato articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 966, comma 1, lettera *a*), n. 2) del Testo unico regolamentare, così come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera *p*) del presente provvedimento, ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 3.830 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2 e di 10 unità appartenenti all'Area 3, pervenendo ad un organico d'Area rispettivamente di 27.975 e 5.266 unità, e a un organico complessivo di 33.402 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 116.478.555,64, pari a oltre il 10% prescritto dal richiamato decreto legge n. 194 del 2009. Inoltre, a causa dei pensionamenti e del blocco delle assunzioni imposto dalle leggi finanziarie degli ultimi anni, il dato reale riferito al personale effettivamente in servizio alla data del 1° gennaio 2009 è di 31.434 unità, cioè inferiore del 38% rispetto all'organico del 1997.

Alla descritta drastica riduzione delle strutture del Ministero della difesa ha fatto riscontro, parallelamente, anche una profonda trasformazione dello strumento militare costituito da Esercito, Marina e Aeronautica, per adeguarlo alle nuove realtà imposte dalla sospensione della "leva" e per dotarlo delle capacità corrispondenti, non più circoscritte alla sola difesa del territorio nazionale.

Ne è conseguita la riduzione anche del personale militare dell'Esercito, Marina e Aeronautica, che, con la legge 14 novembre 2000, n. 331 e il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è stato inquadrato nel "Modello a 190.000 unità", in funzione di una maggiore efficacia e un più flessibile impiego anche fuori area.

Il contesto sopra sinteticamente rappresentato mostra un'amministrazione della Difesa in continuo divenire, incisa da trasformazioni profonde non confrontabili con l'ordinario modello organizzativo di una qualsiasi pubblica amministrazione, e con la costante necessità, meglio, "priorità", di assicurare anche attraverso l'efficienza della propria struttura amministrativa, l'efficienza delle Forze armate per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali e per il rispetto degli impegni assunti in ambito internazionale.

Tenere conto di tali aspetti costituisce l'imprescindibile dato di partenza per un corretto inquadramento sistematico e normativo del provvedimento qui all'esame. Diversamente, non solo verrebbe penalizzata la funzionalità dell'Amministrazione, ma potrebbero essere vanificati, di fatto, gli obiettivi stessi di razionalizzazione e di ottimizzazione della spesa che, dapprima le già citate fonti e da ultimo, il decreto-legge n 194 del 2009 hanno inteso e intendono perseguire.

Stante quanto sopra, il presente provvedimento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dal citato articolo 2 del decreto legge n. 194 del 2009 e agli altri obiettivi generali, che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese dei Ministeri, attraverso puntuali interventi di novellazione operati direttamente sul Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito "Testo unico regolamentare", provvede:

- a) alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale, senza però incidere sul numero complessivo di tali strutture organizzative in modo da garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
- b) alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009;
- c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero in modo da realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009, un'ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, rispetto a quella già conseguita in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008.

La riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale sono operate, in particolare, sulla base e nel rigoroso rispetto del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25; la stessa legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle

Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante la riorganizzazione del Ministero della difesa e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che, in particolare, agli articoli da 6 a 10 disciplina le attribuzioni del Segretario generale della difesa – Direttore nazionale degli armamenti nonché l'ordinamento del Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti. Il richiamato assetto normativo primario deve ritenersi vigente nella forma attuale sino all'entrata in vigore del citato Codice dell'ordinamento militare (9 ottobre p.v.). In ogni caso, le disposizioni e i principi normativi richiamati, continueranno a produrre effetti nell'ordinamento anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 2010, poiché il legislatore, nel Codice dell'ordinamento militare, ha riassetto in modo "fotografico" le disposizioni normative previgenti. In relazione alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999, riassettate nel Testo unico regolamentare, il provvedimento in esame ha operato interventi volti ad adeguare la struttura ordinativa del Segretariato generale della difesa, attraverso la integrale sostituzione dell'articolo 106 dello stesso Testo unico, al nuovo assetto complessivo che si è inteso realizzare con il completamento della riorganizzazione dell'area tecnico amministrativa. Riorganizzazione che, in esecuzione della legge n. 25 del 1997, a ben vedere, era già iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 (attraverso la soppressione della *Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate* e con l'attribuzione della gran parte delle relative funzioni al VI Reparto del Segretariato generale), e che trova in questo provvedimento il necessario completamento, anche nel solco delle linee di indirizzo emerse all'esito dei lavori della "*Commissione di alta consulenza e di studio per la ridefinizione complessiva del sistema di difesa e sicurezza nazionale*", già illustrate dal Ministro della difesa (che ne era il presidente), sia presso il Consiglio Supremo di Difesa, sia nell'ambito dell'audizione svoltasi presso le competenti Commissioni parlamentari.

L'attuale intervento, che trasferisce le funzioni delle tre Direzioni generali tecniche soppresse (Terrarm, Navarm e Armaereo) all'interno del Segretariato generale, muove dall'esigenza di accorpare funzioni attualmente svolte da uffici dirigenziali non generali in ciascuna delle tre strutture generali (contabilità, informatica, contratti), al fine di poter procedere alle imposte riduzioni di uffici dirigenziali non generali, nonché da esigenze di tipo funzionale, consistenti nella necessità di una ulteriore interforzizzazione del settore del *procurement* degli armamenti, con evidenti riflessi positivi, in termini di razionalizzazione ed efficienza, rese necessarie dalle contingenti restrizioni di bilancio. La riorganizzazione di cui trattasi, coerente con la legge n. 25 del 1997, consente di prevedere che il complesso

delle funzioni tecnico-specialistiche, di studio, amministrative, contabili e gestionali connesse alla materia del *procurement* degli armamenti, ricadano sotto la responsabilità diretta del Segretario generale nella sua veste di *Direttore nazionale degli armamenti*, che delle stesse funzioni è titolare, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 25 del 1997, riassetto all'articolo 41, comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Si tratta di una riallocazione, sul piano organizzativo, di unità tecniche di livello dirigenziale generale esclusivamente militari, volta all'accorpamento delle strutture del *procurement* specialistico del materiale di armamento, in attuazione delle specifiche disposizioni recate dalla citata legge n. 25 del 1997, la quale, all'articolo 5, attribuisce al Segretario generale della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le responsabilità, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa, nonché le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti a cui sono devolute, fra l'altro, anche le responsabilità delle attività di ricerca, sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma. Pertanto, le attribuzioni "gestionali" confluite nel Segretariato, non afferiscono e non insistono sulla figura del Segretario generale "tout court", che continua a svolgere il proprio ruolo istituzionale di coordinamento nell'ambito delle Aree tecnico-industriale e amministrativa, ma sul Segretario generale nell'espletamento della specifica e peculiare funzione, propria del solo Dicastero della difesa, di Direttore nazionale degli armamenti. La previsione è in linea anche con il decreto legislativo n. 300 del 1999, che al comma 2, dell'articolo 21 fa salve alcune disposizioni specifiche della Difesa, tra cui proprio la legge n. 25 del 1997. D'altro canto, si tratta di un programma iniziato con la riunificazione delle strutture militari tecniche deputate al *procurement* nello specifico settore degli armamenti, iniziato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, allorché, alla soppressione della *Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate* (vds. articolo 8), aveva corrisposto l'assegnazione della gran parte delle funzioni di *procurement* a natura interforze da essa svolte, al VI Reparto del Segretariato generale, oggi soltanto riconfigurato in direzione. Con il d. P.R. n. 145 del 2009, pertanto, si è per così dire, attivato il processo di "attrazione" delle funzioni connesse alla materia del *procurement* degli armamenti, nell'ambito della diretta responsabilità del Direttore nazionale degli armamenti e oggi, a distanza di quasi un anno di sperimentazione tanto sul piano amministrativo gestionale quanto su quello operativo, si sono ritenuti maturi i tempi per completare il progetto e, stanti anche le necessità di ulteriori razionalizzazioni da cui far derivare le riduzioni delle posizioni dirigenziali non generali imposte dal citato decreto-

legge n. 194 del 2009, si è proceduto, al pari di quanto è stato fatto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 con la Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate, a far transitare le attribuzioni delle strutture dirigenziali generali militari tecniche (cioè delle Direzioni generale degli armamenti terrestri, navali e aeronautici) nel rispetto e in applicazione della citata legge n. 25 del 1997, nell'ambito della organizzazione ordinativa del Segretariato generale – Direzione nazionale degli armamenti.

La creazione delle Direzioni del *procurement* nell'ambito del Segretariato, ha di fatto comportato la soppressione delle citate direzioni generali e la contestuale istituzione, presso la struttura ordinativa del Segretariato generale della Difesa-Direzione nazionale degli armamenti, di altrettante Direzioni del *procurement* (armamenti terrestri, navali e aeronautici), che, unitamente alla struttura che aveva ereditato le attribuzioni della Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate, danno concreta effettività alla Direzione nazionale degli armamenti. Dalle citate Direzioni del *Procurement*, al pari di quanto avveniva nel previgente modello organizzativo, continuano a dipendere otto Uffici tecnici territoriali periferici, con compiti di controllo dell'esecuzione dei contratti della direzione sovraordinata (Cfr., per la previgente organizzazione il Capo XI, articoli 35 e seguenti, nonché le Tabelle da A a D, allegate al DM 1° febbraio 2010, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, registrato dalla corte dei conti il 27 aprile 2010, Registro 4, Foglio 281, pubblicato nel supplemento ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010). Si tratta di unità organizzative di livello non generale militari, con compiti di controllo dell'esecuzione di contratti della unità organizzativa generale sovraordinata, anche in attuazione di accordi nazionali ed internazionali, per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera.

Sono uffici che, in termini di funzionalità, hanno una valenza spiccatamente specialistica, come discende dalle competenze loro attribuite, sorti a seguito della ristrutturazione delle direzioni generali, intervenuta nel 1997, che ha evidenziato la necessità di prevedere strutture periferiche dedicate alle esecuzioni contrattuali di pertinenza delle stesse. La loro dislocazione sul territorio è funzionale, in ordine allo specifico materiale trattato, al mantenimento dei più stretti rapporti – anche di presenza fisica – con le industrie interessate sia alla produzione, sia all'utilizzo dei poligoni parimenti esistenti su quel territorio per il collaudo o la sperimentazione del materiale da acquisire. La distribuzione territoriale svolge quindi un efficiente decentramento delle necessarie funzioni di collaudo e controllo per l'acquisizioni di mezzi e materiali. Peraltro, si tratta di uffici allocati in

comprensori in cui già operano altre unità organizzative dell'area operativa che gestiscono la relativa infrastruttura e con un organico selezionato in base alle occorrenti specifiche competenze tecniche.

Gli Uffici tecnici territoriali sono tutti retti da personale militare di livello dirigenziale non generale con il grado di colonnello e sono:

- ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Nettuno e ufficio tecnico territoriale armamenti terrestri di Torino, che dipenderanno dalla Direzione - Armamenti terrestri del Segretariato generale della difesa;
- ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Venezia, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Genova, ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Roma, che dipenderanno dalla Direzione - Armamenti navali del Segretariato generale della difesa;
- ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Milano, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Torino, ufficio tecnico territoriale aeromobili, allestimento di equipaggiamenti di Napoli, che dipenderanno dalla Direzione - Armamenti aeronautici del Segretariato generale della difesa.

Quanto sopra ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Testo unico regolamentare, (art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999), così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del presente provvedimento. E' altresì evidente che nell'ambito della ridefinizione delle attribuzioni delle singole unità organizzative tecniche periferiche citate, di livello dirigenziale non generale militare, potranno essere previste nuove attribuzioni e nuove forme di dipendenza dalle Direzioni del Segretariato generale, nell'ambito del nuovo decreto ministeriale di struttura di cui all'articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), del presente provvedimento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in entrata in vigore delle presenti modifiche (9 ottobre p.v.). Ciò, dal momento che a livello periferico sarà necessario rimodulare le attribuzioni, anche in considerazione delle esigenze connesse alle attività della Direzione *Informatica, telematica e tecnologie avanzate*, la quale, come VI Reparto del Segretariato generale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, ereditò la gran parte delle attribuzioni della soppressa Direzione generale delle telecomunicazioni e delle tecnologie avanzate, ma non anche i dipendenti uffici tecnici territoriali di Roma e Milano, che furono soppressi in attuazione dell'articolo 74, commi 1, lettere a) e c) e 3, del decreto legge n. 112 del 2008 nonché dell'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge n. 296 del 2006 .

Per completezza di informazione, si rappresenta che nessuna variazione di dipendenza è stata prevista per l'Ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Verona, l'Ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Firenze e l'Ufficio tecnico territoriale viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Napoli, che dipendevano e continueranno a dipendere dalla Direzione generale di Commissariato e di servizi generali.

La riorganizzazione della quale si tratta ha necessitato di un duplice ordine di interventi:

- a) l'abrogazione degli articoli 117, 118, 119 e 121 del Testo unico regolamentare (già articoli 5, 6, 7 e 12-del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009), afferenti alle direzioni generali tecniche, operata con l'articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame;
- b) la rimodulazione ordinativa del Segretariato generale della difesa – direzione nazionale degli armamenti, attraverso la sostituzione dell'articolo 106 del Testo unico regolamentare (già dell'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556), operata con l'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame.

Appaiono altresì evidenti i vantaggi della citata modalità organizzativa dal punto di vista:

- dell'organizzazione complessiva e unitaria delle molteplici attività a vario titolo connesse con il *procurement* degli armamenti;
- della standardizzazione dei flussi delle informazioni e delle procedure;
- della eliminazione di tutte le duplicazioni delle strutture svolgenti funzioni omologhe o similari;
- dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, di certo favorite dalla possibilità di avere costantemente una visione unitaria nella gestione e nella realizzazione dei programmi di armamento e, quindi, in definitiva, di una maggiore efficienza del complessivo strumento militare, nell'ambito di una sinergica interattività fra componenti amministrativa e operativa.

Alla riorganizzazione nel senso sopra illustrato, a cui si procederà con l'entrata in vigore del provvedimento in esame (prossimo 9 ottobre), conseguono, oltre che i positivi riflessi sopra indicati sul piano dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche consistenti riduzioni di spesa, dal momento che consente di realizzare la riduzione di ulteriori 10 posizioni di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009.

Altro punto qualificante della riorganizzazione della quale si tratta è stata la soppressione della direzione generale della Sanità militare, con conseguente redistribuzione:

- delle competenze amministrativo gestionali all'area del Segretariato generale e delle direzioni generali e, in particolare, in materia di approvvigionamento di materiali sanitari e farmaceutici, alla Direzione generale di commissariato e di servizi generali, per la quale, peraltro, si è resa necessaria una rimodulazione delle competenze in relazione all'acquisizione di alcune importanti ulteriori funzioni in materia di utenze convenzionate e gestione degli asili nido;
- delle competenze operative, addestrative e di formazione, anche ai fini dell'apprestamento dei servizi della sanità militari negli scenari internazionali, all'area tecnico operativa ed in particolare alle strutture dipendenti dallo Stato maggiore della difesa.

Alla citata redistribuzione delle competenze è fatta conseguire anche la necessaria riallocazione delle strutture e del personale della soppressa Direzione generale. Questa scelta organizzativa consente non solo di affidare le specifiche attribuzioni alle naturali aree attività (quelle amministrative all'area amministrativa del Segretariato generale e delle direzioni generali e quelle operative all'area operativa - Stato maggiore della difesa), mettendo fine a spesso non proficue forme di commistione, ma anche di sopprimere ben 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale - imposte dal citato articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009 - dal momento che le strutture di livello generale che risultano attributarie delle competenze della soppressa direzione generale (in particolare la Direzione di commissariato e di servizi generali), pur ereditando le infrastrutture e il personale non dirigenziale militare e civile, opereranno attraverso le posizioni dirigenziali non generali (Divisioni) proprie. La posizione dirigenziale generale militare (dell'ex direttore generale della Sanità), invece, non viene ridotta. D'altra parte, non vi è alcun obbligo in tale direzione, riguardando le riduzioni imposte dal decreto legge n. 194 del 2009, soltanto la dirigenza non generale e il personale non dirigenziale. La posizione dirigenziale generale militare, attualmente preposta alla direzione della disciolta Direzione generale di sanità, più in particolare, viene pertanto, recuperata in seno al Segretariato generale ai fini della titolarità del VI Reparto, riconfigurato in Direzione *Informatica, telematica e tecnologie avanzate*, per l'espletamento delle numerose funzioni che, ancorché di natura tecnico amministrativa e gestionale, afferiscono a materiali (sistemi d'arma) la cui trattazione richiede indiscutibilmente cognizioni ed esperienze specifiche tecnico militari e operative non rinvenibili nell'ambito della dirigenza civile (anche tecnica), alla quale il sostituito articolo 106 del Testo unico regolamentare (articolo 10 del d. P.R. n. 556 del 1999), assegnava la direzione della struttura stessa.

*Attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009.*

Aspetto fondamentale di cui occorre tener conto nella dinamica applicativa della normativa in titolo, al pari di quanto è già stato fatto in relazione alle riduzioni operate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), è che l'amministrazione della Difesa è una organizzazione complessa nella quale convivono due componenti di personale, civile e militare, ciascuna assoggettata a regimi giuridici del tutto diversi tra loro.

Ciò comporta che nell'ambito della organizzazione amministrativa del Ministero della difesa, agli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono preposti dirigenti civili, i cui posti di funzione sono speculari alle dotazioni organiche dirigenziali previste per il Ministero, ovvero dirigenti militari, ricompresi, invece, nei "volumi organici" delle Forze armate.

Occorre in proposito osservare che, di conseguenza, la riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale comporta l'abbattimento delle posizioni organiche del solo personale dirigenziale civile, mentre non comporta abbattimento dei volumi organici militari previsti dalla legge, che rappresentano la consistenza numerica dello strumento militare (Esercito, Marina, Aeronautica). Tenuto conto di quanto sopra, in ogni caso, al fine di dare piena attuazione all'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009 - al pari di quanto è stato già fatto in esecuzione del comma 404, lettera a) e all'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto legge 112 del 2008 - sono stati considerati anche gli uffici dirigenziali retti da dirigenti non generali militari.

Ai fini della formazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dalla richiamata norma di rango primario, vengono presi in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle citate già operate riduzioni:

- le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale nel decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, riassettate nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare agli articoli 103 e seguenti;
- le posizioni di livello dirigenziale non generale presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici comprese nella dotazione organica;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006;
- i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997.

In buona sostanza si tratta di 164 posizioni di livello dirigenziale non generale civili, già risultanti dall'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e di 154 posizioni di livello dirigenziale non generali militari anche esse risultanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, concorrendo queste ultime a determinare il numero massimo delle posizioni dirigenziali non generali (318) indicato all'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 (164 civili + 154 militari = 318), confluito e riassetato nell'articolo 113, comma 4 del Testo unico regolamentare.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo, è stata poi applicata la prescritta percentuale di abbattimento del 10 per cento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore. Premesso quanto sopra, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), è operata la ulteriore soppressione di complessive 32 posizioni di livello dirigenziale non generale, di cui 16 militari e 16 civili.

La successiva Tabella 1 consente di individuare la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa in titolo.

**TABELLA 1**

<b>SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI</b>			
Totale uffici dirigenziali non generali <b>CIVILI</b> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>164</b>		16,4	<b>16</b>
Totale uffici dirigenziali non generali <b>MILITARI</b> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008	10%	Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>154</b>		15,4	<b>16</b>
<b>Totale riduzioni effettuate</b>			<b>32</b>
Totale uffici dirigenziali non generali all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008		Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Totale uffici dirigenziali non generali restanti all'esito delle riduzioni ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>318</b>		<b>32</b>	<b>286</b>

La sotto riportata Tabella 2, invece, mette a raffronto la situazione precedente e la situazione successiva rispetto alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, lettera a)

del decreto-legge n. 194 del 2009, con in più l'indicazione puntuale degli enti dell'area tecnico - amministrativa interessati dalle riduzioni nonché l'entità delle riduzioni stesse operate in ciascuno ente.

TABELLA 2

SITUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE							
SITUAZIONE ATTUALE all'esito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008			TAGLI imposti dall'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009		SITUAZIONE NUOVA all'esito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto- legge n. 194 del 2009		
ENTI	NUMERO POSIZIONI		NUMERO POSIZIONI RIDOTTE		ENTI	NUMERO POSIZIONI	
	IN ENTI	IN UTT	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT
Segredifesa	47		-10		Segredifesa <sup>(1)</sup>	103	8
Persomil	27		-1		Persomil	26	
Persociv	21		-1		Persociv	20	
Terrarm	21	2					
Navarm	22	3					
Armaereo	23	3					
Geniodife	24		-1		Geniodife	23	0
Commiservizi	14	3	-1	0	Commiservizi	13	3
Previmil	19		-1		Previmil	18	0
Difesan	10		-10				
Bilandife	11		-1		Bilandife	10	0
Ispedife	18		-1		Ispedife	17	0
Superconsigli o	6		-5		Superconsiglio	1	
Altri enti	44				Altri enti	44	0
	<b>307</b>	<b>11</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>		<b>275</b>	<b>11</b>
	<b>318</b>					<b>286</b>	

(1) Le 74 posizioni dirigenziali non generali delle sopprimate Direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aerei, comprese quelle riferite agli otto Uffici tecnici territoriali, passano, ridotte di 10, quindi nel numero di 64, **NEGLI ORGANICI DIRIGENZIALI NON GENERALI DI SEGREDIFESA**. Le 10 posizioni ridotte si ricavano tenuto conto della riorganizzazione interna da operarsi in seno ai Reparti e alle Direzioni del Segretariato generale a cui sono ricondotte le attività tecniche e di *procurement* secondo quanto disposto dal riformulato articolo 106 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. \_\_\_\_\_, e in ragione della eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e delle strutture organizzative volte allo svolgimento delle medesime funzioni, attualmente individuabili nell'ambito delle direzioni generali tecniche.

L'abbattimento risulta immediatamente applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, comma 1 e 965, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare [modificati dal presente provvedimento con l'articolo 1, comma 1, lettere, n) e o)], nell'ambito di quali sono stati riprodotti e riassetati i numeri di cui all'allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, che erano risultati all'esito delle riduzioni operate in applicazione dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Ed è su tale organico che dovrà essere “costruito” il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 967 del Testo unico regolamentare (già articolo 16, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009), così come modificato dall’articolo 1, comma 10, lettera c) del provvedimento in esame, entro 120 giorni dall’adozione dei decreti di struttura di cui all’articolo 1, comma 4.

*Attuazione dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2009.*

Il provvedimento, inoltre, in attuazione dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2009, così come risulta in modo esplicito dall’articolo 966 del Testo unico regolamentare, novellato dall’articolo 1, comma 1, lettera p) del presente provvedimento ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 3.830 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all’Area 2 e di 10 unità appartenenti all’Area 3, pervenendo ad un organico complessivo di area rispettivamente di 27.975 e 5.266 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale pari a € 116.478.555,64 pari a oltre il 10% prescritto. L’importo ulteriore è pari a euro 19.110,96, così come puntualmente dimostrato dalla Tabella 4 allegata alla relazione tecnica, alla quale, per gli specifici dettagli tecnico numerici e finanziari si fa rinvio. L’abbattimento complessivo di 3.830 unità appartenenti all’Area 2 e delle 10 unità appartenenti all’Area 3, risulta già applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, 965, 966 e 967 del testo unico regolamentare, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettere n), o), p) e q) del presente provvedimento.

Di seguito si procede ad illustrare le singole disposizioni del presente regolamento. Il provvedimento, elaborato in base alla tecnica della novella, consta di 2 articoli: l’articolo 1, contiene tutte le modifiche, anche tecniche e di coordinamento da apportare al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; l’articolo 2, reca le necessarie abrogazioni nonché disposizioni di coordinamento.

Più in particolare:

- l’articolo 1, comma 1, lettera a), interviene, sull’articolo 81, comma 3, lettera e) del Testo unico regolamentare (già 19, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999), afferente al Consiglio superiore delle Forze armate al fine di ridurre 5 posizioni dirigenziali non generali, da 6 a 1, operanti in quel consesso (Cfr., Tabelle 1 e 2);
- l’articolo 1, comma 1, lettera b), intervenendo sull’articolo 89, comma 1, lettera f) del Testo unico regolamentare (già articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto del

*Presidente della Repubblica n. 556 del 1999*), assegna all'area operativa le attribuzioni operative in materia di sanità militare in precedenza espletate dalla soppressa direzione generale della Sanità militare. In particolare, all'area operativa, attraverso gli organismi dipendenti dallo Stato maggiore della difesa, in materia di sanità militare sono attribuiti la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici;

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *c*), in applicazione delle linee di riorganizzazione sopra descritte, sostituisce l'articolo 106 del Testo unico regolamentare (già 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999), ridisegnando e armonizzando l'organizzazione ordinativa del Segretariato generale – Direzione nazionale degli armamenti;
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *d*), interviene sull'articolo 111 del Testo unico regolamentare (già articolo 13 del regolamento, afferente all' Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari), riducendo una posizione dirigenziale non generale in ossequio alle imposte riduzioni (Cfr., Tabelle 1 e 2);
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *e*), interviene sull'articolo 112 del Testo unico regolamentare (già articolo 14 del d. P.R. n. 145 del 2009), afferente all' Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, riducendo una posizione dirigenziale non generale in ossequio alle imposte riduzioni (Cfr., Tabelle 1 e 2);
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *f*), apporta le necessarie modifiche in termini di novella all'articolo 113 del Testo unico regolamentare, (già 1 del d. P.R. n. 145 del 2009), espungendo la citazione del numero delle direzioni generali e aggiornandone l'elencazione, in considerazione della soppressione sia della direzione generale della sanità militare, sia delle tre direzioni generali tecniche confluite nella Direzione nazionale degli armamenti quali direzioni tecniche del Segretariato generale. La soppressione della direzione generale della sanità militare ha determinato la riduzione di ben 10 posizioni dirigenziali di livello non generale in ossequio all'articolo 2, comma 8-bis, lettera *a*) del decreto legge n. 194 del 2009, mentre, come prima illustrato, la soppressione delle tre direzioni generali tecniche e la conseguente riorganizzazione del settore del *procurement* nell'ambito del Segretariato generale, ha consentito la riduzione di ulteriori 10 posizioni dirigenziali non generali. Con il numero 3), è sostituito il comma 4 del citato articolo 113, ed è previsto un allungamento del termine (ordinatorio per la verità) da 60 a 90 giorni per l'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 17, comma 4-

*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il numero 4) è introdotto un comma *4-bis* destinato a contenere l'indicazione del numero massimo delle strutture di livello dirigenziale non generale militari e civili che attualmente, all'esito delle ulteriori riduzioni operate con il presente provvedimento (Cfr., *supra* le tabelle 1 e 2) ammonta a **286 unità**. La citata indicazione numerica è complessiva (senza cioè la specificazione del numero dei civili e dei militari), in quanto l'auspicata progressiva sostituzione, anche nelle qualifiche dirigenziali, da parte del personale civile di quello militare - fino ad ora non compiutamente attuata sia per il blocco delle assunzioni sia per la ridefinizione del modello organizzativo conseguente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio - prospetta una situazione dinamica all'interno del contingente complessivo degli uffici dirigenziali non generali assegnato a ciascuna unità organizzativa di livello generale. Ciò, ferma restando la disposizione del precedente comma 4, per la quale la concreta individuazione e la definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale nell'ambito di quelle generali, deve essere oggetto dei decreti ministeriali di natura non regolamentari da adottarsi ai sensi del citato articolo 17, comma *4-bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988;

- **l'articolo 1, comma 1**, lettere *g*) e *h*), modificano gli articoli 114 e 115 del Testo unico regolamentare (già articoli 3 e 4 del d. P.R. n. 145 del 2009), afferenti alle direzioni generali per il personale militare e civile, riducendo in ciascuna di esse una posizione dirigenziale non generale in ossequio al già citato articolo 2, comma *8-bis* del decreto legge n. 194 del 2009 (Cfr., Tabelle 1 e 2);
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *i*), interviene sull'articolo 116 del Testo unico regolamentare (già articolo 11 del d. P.R. n. 145 del 2009), relativo alla direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, riducendo una posizione dirigenziale non generale in ossequio alle imposte riduzioni (Cfr., Tabelle 1 e 2);
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *l*), modifica l'articolo 120 del Testo unico regolamentare, (già articolo 9 del d.P.R. n. 145 del 2009), relativo alla direzione generale dei lavori e del demanio, sia riducendo una posizione dirigenziale non generale in ossequio alle imposte riduzioni (Cfr., Tabelle 1 e 2), sia espungendo la competenza relativa alla predisposizione e implementazione delle reti informatiche, più propriamente collocata nell'ambito della I<sup>a</sup> direzione tecnica del Segretariato generale competente in materia di telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate;
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *m*), interviene sull'articolo 122 del Testo unico regolamentare (già 10 del d. P.R. n. 145 del 2009) afferente alla direzione generale di

commissariato e di servizi generali, sia riducendo una posizione dirigenziale non generale in ossequio alle imposte riduzioni (Cfr., Tabelle 1 e 2), sia attribuendo le competenze tecnico contrattuali e gestionali in tema di materiali sanitari e farmaceutici precedentemente di pertinenza della disciolta direzione generale della sanità militare e in materia di utenze convenzionate (energia elettrica, acqua, gas) e di gestione degli asili nido;

- **l'articolo 1, comma 1**, lettere *n), o), p) e q)*, intervengono sugli articoli 964, 965, 966 e 967 del Testo unico regolamentare, (già articolo 16 e allegati A e B, al d.P.R. n. 145 del 2009), sia adeguandoli sul piano normativo, sia determinando i numeri massimi degli organici del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale del Dicastero. Inoltre, all'articolo 967 del Testo unico regolamentare, è stato inserito un termine, per la verità ordinatorio, di 120 per l'adozione dell'ivi previsto d. P.C.M sugli organici. Tale termine non era contemplato dall'articolo 16, comma 3 del d. P.R. n. 145 del 2009;
- **l'articolo 2**, reca al comma 1 l'abrogazione degli articoli 117, 118, 119 e 120, riferiti alle direzioni generali trasformate e soppresse. Il comma 2 si pone quale necessaria disposizione di coordinamento, disponendo che le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, così come rideterminati in riduzione ai sensi dell'articolo 2, commi da *8-bis* a *8-sexies* del citato decreto legge n. 194 del 2009, sono ridistribuiti al Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali e, per le competenze transitate all'area tecnico-operativa in materia di sanità militare, alle strutture organizzative dipendenti dal Capo di Stato maggiore della difesa.

**Nel corpo del provvedimento, sono state altresì introdotte alcune ulteriori disposizioni di coordinamento, che senza avere alcun riflesso sul piano finanziario, sono volte rendere coerente le varie parti del Testo unico regolamentare nelle quali erano richiamate attività e funzioni delle soppresse Direzioni generali, e in particolare, della Direzione generale della sanità militare. Più precisamente le richiamate disposizioni di mero coordinamento sono effettuate dall'articolo 1, comma 1, lettere *n), o), p), q), r), s), t), u) e cc)*:**

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *n)*, interviene, sull'articolo 248 del Testo unico regolamentare, in materia di comunicazioni e segnalazioni all'INAIL e all'IPSEMA, già di pertinenza della soppressa Direzione generale della sanità militare. La disposizione è stata aggiornata nel senso di prevedere la

comunicazione dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare ai citati enti, da parte delle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa;

- l'articolo 1, comma 1, lettera o), interviene, sull'articolo 257 del Testo unico regolamentare, in materia di autorità deputata ad emanare i provvedimenti di riconoscimento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera *d-bis*, del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, che sarà quella a tal uopo indicata dal Capo di Stato maggiore della difesa in luogo del Direttore generale della Sanità militare. Del pari, è prevista l'istituzione del registro dei medici competenti dell'amministrazione della difesa, anziché presso la disciolta Direzione generale della Sanità militare, presso lo Stato maggiore della difesa, quale organo cui sono attribuite le competenze in materia di sanità militare precedentemente espletate dalla soppressa Direzione generale anche afferenti all'area operativa;
- l'articolo 1, comma 1, lettera p), interviene, sull'articolo 258 del Testo unico regolamentare, in materia di comunicazioni, segnalazioni e documenti di competenza della soppressa Direzione generale della sanità militare, attribuite alle competenti articolazioni del Ministero della difesa secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa, in quanto titolare delle competenze precedentemente proprie della soppressa Direzione generale della sanità militare;
- l'articolo 1, comma 1, lettera q), interviene, sull'articolo 260 del Testo unico regolamentare, in materia di autorità deputata alla designazione della commissione medico - legale presso cui i lavoratori militari o civili della difesa possano proporre ricorso avverso i giudizi del medico competente. Tale potere di designazione, dalla soppressa Direzione generale della sanità militare è passato in capo allo Stato maggiore della difesa;
- l'articolo 1, comma 1, lettera r), interviene, sull'articolo 283 del Testo unico regolamentare, in materia di tenuta del registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale che dalla soppressa Direzione generale degli armamenti navali, passa alla direzione degli armamenti navali, presso il Segretariato generale della difesa – Direzione nazionale degli armamenti;
- l'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) intervengono sugli articoli 580, 584 e 957 del Testo unico regolamentare, in materia di autorità competente ad approvare le direttive tecniche in materia sanitaria ai fini dell'accertamento delle imperfezioni

e infermità nonché dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea. determinata a fattor comune nel Ministro della difesa, in luogo del direttore generale della sanità militare. Peraltro, sempre a fattor comune è prevista la sola approvazione da parte del Ministro della proposta dello Stato maggiore della difesa, sentite le singole Forze armate interessate;

- l'articolo 1, comma 1, lettera cc), interviene sull'articolo 1044 del Testo unico regolamentare, in materia di procedimenti amministrativi e relativa fissazione dei termini procedurali, tenendo conto sia delle intervenute soppressioni, sia dei connessi transiti di competenze ad altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa.

Con riguardo alle relazioni sindacali si segnala che le organizzazioni sindacali rappresentative sono state informate con la nota dell'Ufficio di Gabinetto n. APC/20823/11 - 12 - 5 datata 4 maggio 2010 e attraverso l'incontro in sede politica in data 17 maggio 2010.

## AREE FUNZIONALI

## TABELLA 4

AREA 3°									
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni con adeguamento alle posizioni super	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
3° F7	€ 50.610,00								
3° F6	€ 47.959,00					0		10	
3° F5 (ex C3 S)	€ 45.201,00	81							
3° F4 (ex C3)	€ 42.724,00	221							
3° F3 (ex C2)	€ 38.955,00	1.004							
3° F2 (ex C1S)	€ 36.639,00	533							
3° F1 (ex C1)	€ 35.506,00	3.437				5.276		5.266	
<b>TOTALE ORGANICO EX III AREA</b>		<b>5.276</b>	<b>38.727,98 €</b>	<b>5.276</b>	<b>€ 193.776.814,00</b>		<b>€ 193.776.814,00</b>	<b>per un totale di</b>	<b>€ 193.409.534,22</b>
<b>RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 3</b>			<b>€ 0,00</b>			<b>RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 3</b>			<b>10</b>
AREA 2°									
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
2° F6 (ex B3)	€ 35.151,00								
2° F5 (ex B3)	€ 35.232,00					4.316		3.650	
2° F4 (ex B3 S)	€ 34.194,00	240							
2° F3 (ex B3)	€ 32.477,00	5.558							
2° F2 (ex B2)	€ 30.389,00	20.968							
2° F1 (ex B1)	€ 28.770,00	9.355				31.805		27.975	
<b>TOTALE ORGANICO EX II AREA</b>		<b>36.121</b>	<b>€ 30.316,26</b>	<b>36.121</b>	<b>€ 1.095.053.823,00</b>		<b>€ 964.208.649,78</b>	<b>per un totale di</b>	<b>€ 848.097.373,92</b>
<b>RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 2</b>			<b>€ 116.111.275,86</b>			<b>RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 2</b>			<b>3.830</b>
AREA 1°									
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
1° F3	€ 28.923,00					0		0	
1° F2 (ex A1-S)	€ 27.983,00								
1° F1 (ex A1)	€ 27.101,00	63				63		63	
<b>TOTALE ORGANICO EX I AREA</b>		<b>63</b>	<b>€ 27.101,00</b>	<b>63</b>	<b>€ 1.707.363,00</b>		<b>€ 1.707.363,00</b>	<b>per un totale di</b>	<b>€ 1.707.363,00</b>
<b>RIDUZIONE DI SPESA NELL'AREA 1</b>			<b>€ 0,00</b>			<b>RIDUZIONE UNITA' DI PERSONALE AREA 1</b>			<b>0</b>
PROFESSORI ACCADEMIE									
Qualifiche/Posizioni economiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Riduzioni di unità di organico ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Ulteriori riduzioni di unità di organico operate ex presente prov.to	Organico attuale
Ordinari e straordinari	€ 72.048	24				0		0	
Associati	€ 52.467	31							
Ricercatori	€ 39.917	6							
<b>TOTALE ORGANICO PROF/RIC</b>		<b>61</b>	<b>€ 58.936,57</b>	<b>61</b>	<b>€ 3.595.131,00</b>	<b>61</b>	<b>€ 3.595.131,00</b>	<b>per un totale di</b>	<b>€ 3.595.131,00</b>
<b>RIDUZIONE SPESA PROF ACCADEMIE</b>			<b>€ 0,00</b>			<b>RIDUZIONE PROFESSORI</b>			<b>0</b>
COMPARTO RICERCA									
Qualifiche	Costo unitario annuo per qualifica	Organico DPCM 22 - 07 - 2005 e successive modificazioni	Costo unitario annuo medio ponderato	Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Costo dell'Organico DPCM 22 - 07 - 2005	Organico ridotto	Costo Organico ex d. P.R. 145 del 2009	Taglio unità personale	
Ricercatore tecnologico III	€ 45.864	3							
Posizione economica IV	€ 41.816	3				0		0	
Posizione economica V	€ 38.093	2							
Posizione economica VI	€ 34.785	11							
Posizione economica VII	€ 32.576	17							
Posizione economica VIII	€ 30.836	1							
<b>TOTALE ORGANICO COMPARTO RICERCA</b>		<b>37</b>	<b>€ 35.310,51</b>	<b>37</b>	<b>€ 1.306.489</b>	<b>37</b>	<b>€ 1.306.489</b>	<b>per un totale di</b>	<b>€ 1.306.489,00</b>
<b>RIDUZIONE SPESA COMP. RICERCA</b>			<b>€ 0,00</b>			<b>RIDUZIONE UNITA' PERSONALE</b>			<b>€ 0,00</b>
TOTALI - AREE FUNZIONALI - PROFESSORI ACCADEMIE - COMPARTO RICERCA									
Organico complessivo DPCM 22 - 07 - 2005 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Organico complessivo DPCM 22 - 07 - 2005 all'esito delle riduzioni del d. P.R. n. 145 del 2009	10% della spesa complessiva calcolato sul costo dell'organico all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Organico attuale all'esito delle riduzioni imposte dall'art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009	<b>RISPARMIO CONSEGUITO</b>	<b>RISPARMIO DOVUTO</b>	<b>MAGGIOR RISPARMIO CONSEGUITO RISPETTO AL DOVUTO</b>			
41.558	37.242		33.402						
Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 prima delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle riduzioni ex d. P.R. n. 145 del 2009	€ 116.459.444,68	Costo Organico DPCM 22 - 07 - 2005 aggiornato al CCNL 2009 - biennio econ. 2008 - 2009 all'esito delle ulteriori riduzioni ex art. 2, co. 8-bis del DL n. 194 del 2009	€ 118.478.656,64	€ 116.459.444,68	€ 19.110,96			
€ 1.295.439.425,00	€ 1.164.594.446,78		€ 1.048.115.891,13						

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Amministrazione:** Ministero della difesa.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

**Referente:** Generale di Divisione dei carabinieri Tullio DEL SETTE - Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

**Compilatore:** Capitano di fregata (MM) Raffaele GUIDA - Ufficio legislativo del Ministero della Difesa

### SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

#### A. Descrizione del quadro normativo vigente.

La normativa dell'organizzazione dei Ministeri è disciplinata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalle legge 14 luglio 2008, n. 121, è intervenuto con disposizioni urgenti volte ad adeguare le strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con particolare riferimento all'organizzazione del Ministero della difesa, il quadro normativo sopra delineato è completato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, le cui disposizioni specifiche per l'Amministrazione della difesa sono espressamente fatte salve dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Infine, sono intervenuti nell'ordine, prima l'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), poi il citato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, da ultimo l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge n. 194 del 2009, che hanno disposto, come sopra meglio specificato, per tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la riduzione degli assetti organizzativi. Con specifico riferimento al Dicastero della difesa si segnalano anche il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 145 e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, i quali, abrogati a partire da 9 ottobre prossimo, saranno sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

#### B. Illustrazione della carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio è necessario in attuazione di precise disposizioni legislative, volte alla riorganizzazione complessiva e alla contestuale riduzione degli assetti organizzativi di tutte le strutture ministeriali. Non sono state constatate né carenze né criticità nell'ambito del vigente quadro normativo.

#### C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'amministrazione della Difesa finalizzato al contenimento della spesa della pubblica amministrazione, nel quadro delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa adottate dall'esecutivo.

**D. Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.**

Efficienza organizzativa e delle attività del Ministero della difesa, assicurando l'espletamento efficace e tempestivo dei compiti istituzionali assegnati per legge.

**E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

Destinatario diretto delle disposizioni contenute nel regolamento è il personale dirigenziale generale e non generale nonché il personale civile non dirigenziale dipendente dal Ministero della difesa.

## **SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.**

**Procedure di consultazione effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.**

Sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale del personale civile del Ministero della difesa in base alla comunicazione inviata con lettera in data 4 maggio 2010, n. APC/20823/11-12-5, a cui sono seguiti una serie di tavoli tecnico-politici separati con tutte le sigle sindacali. Ai fini della stesura del testo regolamentare si tenuto conto delle norme che, stratificatesi nel tempo, complessivamente dettavano le disposizioni sugli assetti organizzativi del Ministero della difesa.

## **SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).**

**Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.**

Non è stata valutata l'opzione zero trattandosi di intervento regolamentare imposto da fonti primarie, volto alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa che si inquadra nelle complessive misure economiche di controllo della spesa predisposte dal Governo.

## **SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.**

**Opzioni alternative di intervento regolatorio.**

Non sussistono opzioni alternative all'intervento regolamentare, poiché esso è imposto da fonti primarie. Nel merito la soluzione organizzativa da adottare nell'intervento regolatorio, inquadrandosi nel solco di decisioni già in parte attuate con i precedenti interventi normativi, è stata condivisa da tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali, di modo che non sono emerse opzioni alternative.

## **SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.**

**A. Metodo ed analisi applicata per la misurazione degli effetti.**

L'amministrazione ha proceduto a valutare le compatibilità e le omogeneità delle materie oggetto degli accorpamenti di funzioni da riattribuire con l'intervento regolatorio alle restanti unità dirigenziali non generali, in modo da consentire di ottemperare alle imposte riduzione delle stesse. Per la completezza del quadro di valutazione l'Amministrazione si è avvalsa altresì dei dati anche forniti dal SECIN. All'esito delle analisi delineate l'Amministrazione è pervenuta alla positiva valutazione del novo assetto organizzativo da adottare con il nuovo intervento regolatorio, tenuto conto anche della necessità di salvaguardare e ove possibile migliorare l'efficienza e la produttività delle strutture riorganizzate ai fini della necessitata riduzione della spesa.

**B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non si rintracciano svantaggi derivanti dall'opzione prescelta. I vantaggi, sono invece rappresentati da una sostanziale semplificazione normativa, derivante dall'aggiornamento del d. P.R. n. 90 del 2010 recante già il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. E' evidente, semmai, che si sarebbero create delle criticità o "complicazioni" normative, ove si fosse scelto di intervenire recando le disposizioni di razionalizzazione al di fuori del citato Testo

unico. Sul piano organizzativo si conseguono evidenti vantaggi. In primo luogo, infatti si intende conseguire una più corretta ripartizione delle attribuzioni in materia di sanità militare (di competenza della sopprimenda Direzione generale della Sanità militare) nelle specifiche aree di attività, di modo che le attribuzioni afferenti alle attività operative confluiscono più propriamente nell'area tecnico operativa dello Stato maggiore della difesa e delle Forze armate, mentre quelle amministrativo gestionali nell'area tecnico amministrativa (Segretariato generale e Direzione generale e commissariato di servizi). Inoltre, ulteriori consistenti vantaggi si intendono conseguire attraverso l'effettivo accorpamento di tutte le molteplici funzioni in materia di *procurement* nello specifico settore degli armamenti (terrestri, navali, aeronautici, sistemi missilistici, radar tattici e di scoperta, sistemi di telecomunicazioni e di tecnologia avanzata), nell'ambito di una unica struttura, quella della direzione nazionale degli armamenti nell'ambito del Segretariato generale della difesa. Ciò consentirà di avere visione unitaria e complessiva funzionale ad una gestione unitaria e coordinata delle molteplici attività, pur assicurando la riduzione di strutture dirigenziali di livello non generale.

**C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**  
Non ci sono obblighi informativi a carico dei destinatari.

**D. Comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non ci sono altre opzioni considerate, pertanto non si è proceduto ad alcuna comparazione.

**E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

L'Amministrazione è in grado di dare attuazione immediata alla nuova organizzazione utilizzando le risorse strutturali e umane attualmente disponibili e non ci sono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli effetti previsti si riferiscono agli obiettivi di contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero della difesa, così come previsto dapprima dall'articolo 1, commi 404-416 della legge della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), poi dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, da ultimo dall'articolo 2, comma 8bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 194 del 2009, tutti volti, per l'appunto, a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri e delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

## **SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.**

Il regolamento reca la riorganizzazione del Ministero della difesa e, pertanto, non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

## **SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.**

**A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono  
ro della

web del

endente

. 150 del

2009, istituito per il dicastero della Difesa con decreto ministeriale 30 aprile 2010, il quale, nello svolgimento delle sue funzioni di valutazione e controllo strategico opera in posizione di autonomia operativa valutativa.

**D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**

Non sono previste revisioni né adeguamenti periodici. Tuttavia l'Amministrazione procederà alla verifica dell'impatto regolatorio nella prescritta cadenza biennale, in occasione della quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;
- snellimento ed efficientamento delle procedure e dei flussi;
- incremento dell'efficienza e produttività dell'azione amministrativa da parte delle strutture riorganizzate, commisurato al conseguimento degli specifici obiettivi.

All'esito della verifica citata sarà valutata l'opportunità/necessità di eventuali ulteriori interventi correttivi o modificativi.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

### RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si operano, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli interventi necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito illustrati.

Occorre premettere che il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, già risultato delle rideterminazioni in riduzione delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili), del personale civile non dirigenziale, imposte dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) e, successivamente, dall'articolo 74, commi 1, lettere da a) a c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per quanto attiene in particolare all'assetto ordinativo del Segretariato generale della Difesa, dalle norme poste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

I citati decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito della nota attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, sono stati riassetati all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento

militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Dunque, dal 9 ottobre p.v., data di entrata in vigore anche del sopra citato Codice dell'ordinamento militare, tutte le fonti recanti disposizioni riassettate, compresi i citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999, saranno definitivamente abrogati. Ciò stante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è concordato sulla necessità di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, novellando direttamente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, senza più interessarsi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999 destinati ad essere abrogati.

Tale necessità è supportata dalla circostanza per la quale le modifiche recate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999:

- ove riuscissero ad entrare in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v., poiché si presenterebbero come successive modificazioni di norme già definitivamente abrogate;

di modo che esse modifiche risulterebbero in tutti i casi inutili e, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione delle spese di cui all'articolo 2 del citato decreto legge n. 194 del 2009, non verrebbero conseguiti.

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni legislative il Ministero della difesa ha già di fatto operato:

- per uffici di livello dirigenziale generale: abbattimento complessivo di sei posizioni, delle quali una militare in attuazione dell'articolo 1, comma 897 della legge finanziaria per il 2007 e cinque (tre civili e due militari) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 112 del 2008;

- per uffici di livello dirigenziale non generale: soppressione di complessive 64 posizioni delle quali 7 (quattro civili e tre militari) in attuazione del citato articolo 1, comma 897 della legge finanziaria per il 2007 e 57, (27 militari e 30 civili) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto legge n. 112 del 2008;
- la rideterminazione in riduzione di 4.316 unità di personale civile non dirigenziale, pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità (Vds: allegato B al d. P.R. n. 1455 del 2009), così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 127.592.589 pari a oltre il 10% prescritto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Per ulteriori dettagli sulle citate riduzioni si rinvia alla Relazione tecnica – Piano operativo, di accompagnamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, rintracciabile, unitamente a tutti gli atti dell'iter approvativo, sul sito istituzionale del Senato della Repubblica (Vds. A.S. n. 69 – Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare).

Il presente regolamento - avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dal citato articolo 2 del decreto legge n. 194 del 2009 e agli altri obiettivi generali che comunque costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione dell'organizzazione delle spese dei Ministeri - attraverso puntuali interventi di novellazione sul citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito detto "Testo unico regolamentare", provvede:

- a) alla ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale, senza però incidere sul numero complessivo di tali strutture organizzative in modo da garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
- b) alla riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009;
- c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero in modo da realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009, un'ulteriore riduzione non inferiore al dieci per

cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, rispetto a quella già conseguita, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008.

La riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale sono operate, in particolare, sulla base del seguente quadro normativo: l'articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59", che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale, fatte salve le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25; la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante la riorganizzazione del Ministero della difesa e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che, in particolare, agli articoli da 6 a 10 disciplina le attribuzioni del Segretario generale della difesa – Direttore nazionale degli armamenti nonché l'ordinamento del Segretariato generale- Direzione nazionale degli armamenti.

*Attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009.*

Ai fini della formazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dalla richiamata norma di rango primario, vengono presi in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle citate già operate riduzioni:

- le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, riassettate nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articoli 103 e seguenti);
- le posizioni di livello dirigenziale non generale presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici comprese nella dotazione organica;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della giustizia militare;
- i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli uffici di diretta collaborazione

del Ministro della difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006;

- i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo, è stata poi applicata la prescritta e percentuale di abbattimento del 10 per cento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore. Premesso quanto sopra, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), è operata la ulteriore soppressione di complessive 32 posizioni di livello dirigenziale non generale, (16 militari e 16 civili). La successiva Tabella 1 consente di individuare la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa in titolo.

<b>SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI</b>		
Totale uffici dirigenziali non generali all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008	Riduzione del 10% da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Totale uffici dirigenziali non generali restanti all'esito delle riduzioni ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>318</b>	<b>32</b>	<b>286</b>

**TABELLA 1**

<b>SITUAZIONE UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI</b>			
Totale uffici dirigenziali <u>non generali CIVILI</u> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008	Percentuale di riduzione	Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>164</b>		16,4	<b>16</b>
Totale uffici dirigenziali <u>non generali MILITARI</u> all'esito dell'applicazione art. 74 del D.L. n. 112 del 2008	<b>10%</b>	Riduzioni da effettuare ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009	Riduzioni effettuate ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009
<b>154</b>		15,4	<b>16</b>

TABELLA 2

SITUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE							
SITUAZIONE ATTUALE all'esito dell'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 112 del 2008			TAGLI imposti dall'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009		SITUAZIONE NUOVA all'esito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009		
ENTI	NUMERO POSIZIONI		NUMERO POSIZIONI RIDOTTE		ENTI	NUMERO POSIZIONI	
	IN ENTI	IN UTT	IN ENTI	IN UTT		IN ENTI	IN UTT
Segredifesa	47		-10		Segredifesa <sup>(1)</sup>	103	8
Persomil	27		-1		Persomil	26	
Persociv	21		-1		Persociv	20	
Terrarm	21	2					
Navarm	22	3					
Armaereo	23	3					
Geniodife	24		-1		Geniodife	23	0
Commiservizi	14	3	-1	0	Commiservizi	13	3
Previmil	19		-1		Previmil	18	0
Difesan	10		-10				
Bilandife	11		-1		Bilandife	10	0
Ispedife	18		-1		Ispedife	17	0
Superconsiglio	6		-5		Superconsiglio	1	
Altri enti	44				Altri enti	44	0
	307	11	-32	0		275	11
	318					286	

(1) Le 74 posizioni dirigenziali non generali delle sopprimende Direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aerei, comprese quelle riferite agli otto Uffici tecnici territoriali, passano, ridotte di 10, quindi nel numero di 64, NEGLI ORGANICI DIRIGENZIALI NON GENERALI DI SEGREDIFESA. Le 10 posizioni ridotte si ricavano tenuto conto della riorganizzazione interna da operarsi in seno ai Reparti e alle Direzioni del Segretariato generale a cui sono ricondotte le attività tecniche e di *procurement* secondo quanto disposto dal riformulato articolo 106 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. \_\_\_\_\_, e in ragione della eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e delle strutture organizzative volte allo svolgimento delle medesime funzioni, attualmente individuabili nell'ambito delle direzioni generali tecniche.

La sopra riportata Tabella 2, invece, mette a raffronto la situazione precedente e la situazione successiva rispetto alle riduzioni operate ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009, con in più l'indicazione puntuale degli enti dell'area tecnico - amministrativa interessati dalle riduzioni nonché l'entità delle riduzioni stesse operate in ciascuno ente.

L'abbattimento risulta immediatamente applicato con la determinazione degli organici.

complessivi di cui agli articoli 964, comma 1 e 965, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nell'ambito di quali sono stati riprodotti e riassetati i numeri di cui all'allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, che erano risultati all'esito delle riduzioni operate in applicazione dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La successiva Tabella 3 quantifica i risparmi su base annua derivanti dall'attuazione della norma della quale si tratta, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato. Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cioè 9 ottobre 2010, e comunque, fermi restando i risparmi già conseguiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, attuativo delle precedenti imposte e sopra richiamate rideterminazioni in riduzione.

Alla stessa stregua di quanto fu asserito nella relazione tecnica di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, anche in questa circostanza occorre sottolineare come per l'individuazione in concreto delle effettive posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno soppresse, è necessario fare rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare (già articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, nel rispetto del numero massimo di 286 unità fissato all'articolo 113, comma *4-bis* dello stesso Testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4) del presente provvedimento.

Al riguardo, tuttavia, si precisa che delle complessive 32 posizioni dirigenziali non generali soppresse ai sensi dell'articolo 2, comma *8-bis*, lettera *a*), del decreto-legge n. 194 del 2009: le 16 militari sono tutte effettivamente ricoperte, mentre delle 16 civili ne risulteranno coperte ragionevolmente 11, tenuto conto delle scelte che dovranno essere effettuate nell'ambito dei nuovi decreti di struttura da adottarsi ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di

ordinamento militare, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera **f** del presente provvedimento.

Dalla ridefinizione delle competenze degli uffici dirigenziali generali operata con la nuova formulazione dell'articolo 106 del Testo unico regolamentare varata con il presente provvedimento [(articolo 1, comma 1, lettera c)] e di quelle non generali operata con il prossimo decreto di struttura da adottarsi ai sensi dell'articolo 113, comma 4, dello stesso Testo unico, non potrà che derivare un beneficio in termini di chiarezza e di efficacia dell'organizzazione, con evidenti vantaggiosi riflessi sulla spesa sia riferibili alle riduzioni dell'organico dirigenziale sia in termini di maggior efficienza complessiva dell'azione amministrativa. Ciò trova conferma nel fatto che la situazione reale, caratterizzata dalla carenza di personale anche dirigenziale, risulta in gran parte corrispondente al nuovo assetto ridimensionato. La caratteristica, propria del Ministero della difesa, per cui nelle strutture ordinarie ministeriali, accanto ai dipendenti civili, opera, a vari livelli di responsabilità, personale militare, ha indotto ad estendere il processo di riorganizzazione, al pari di quanto avvenuto con riguardo all'attuazione delle precedenti riduzioni, anche ad uffici dell'area tecnico amministrativa retti da dirigenti non generali militari, al fine di assicurare la più ampia attuazione del dettato legislativo. Le riduzioni, non hanno però interessato le Forze armate in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 2, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 194 del 2009; esclusione, che tra l'altro, ricalca quella che già era contenuta dall'articolo 74, comma 6-*bis*), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Occorre anche qui ribadire che la descritta riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, comporta ridotte forme di risparmio riferibili agli effetti prodotti dalla migliore razionalizzazione dell'attività e, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano, come invece avviene per la dirigenza civile, corrispondenti abbattimenti dell'organico.

Ciò premesso, la riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali e non generali e alle connesse riduzioni di organico operate ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge n. 194 del 2009, può essere

quantificata annualmente nei termini di cui alla successiva Tabella 3, tenendo conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato.

**TABELLA 3**

Numero posti dirigenziali non generali CIVILI soppressi ex art. 2 del D.L. n. 194 del 2009 A	Onere unitario per stipendio B	Onere unitario per posizione parte fissa C	Oneri a carico dello Stato D
16	€ 43.310,90	€ 12.155,61	€ 21.288,05
<b>Totale minore spesa su base annua = A x (B + C + D)</b>			<b>€ 1.228.072,96</b>

*Attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2009.*

Questo intervento, inoltre, in attuazione della norma richiamata in titolo, così come risulta in modo esplicito dall'articolo 966, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 del Testo unico regolamentare, così come novellato dall'articolo 1, comma 1, lettera p) del presente provvedimento, ha disposto la rideterminazione in riduzione di ulteriori 3.830 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2, e di 10 unità di personale appartenente all'Area 3, pervenendo ad un organico complessivo d'Area rispettivamente di 27.975 e 5.266 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale pari a € 116.478.555,64 pari a oltre il 10% prescritto. L'importo dell'ulteriore risparmio è pari a euro 19.110,96, così come dimostrato dalla Tabella 4, allegata alla presente relazione tecnica. L'abbattimento complessivo di 3.830 unità appartenenti all'Area 2, e di 10 unità di personale appartenente all'Area 3, risulta applicato a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (9 ottobre, Cfr., *supra*), mediante la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, 965, 966 e 967 del Testo unico regolamentare, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettere n), o), p) e q) del presente provvedimento.

Il delineato contenimento della spesa potrà avere effetto soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica e dei connessi decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui al citato articolo 113, comma 4 del Testo unico regolamentare, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del presente provvedimento.

Per il 2010 i risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni attuative dell'articolo 2, comma 8-bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 194 del 2009, restano circoscritti a soli 2 mesi e 21 giorni di vigenza del provvedimento, tenuto conto che ne è prevista, l'entrata in vigore a partire dal 9 ottobre p.v.. Tali risparmi sono quantificati, per lo stesso esercizio finanziario 2010, (Vds. in Tabella 5) in complessivi euro € 27.088.648,77. Dal 2011 i risparmi di spesa saranno a regime e saranno pari a:

- euro € 1.228.072,96 per la riduzione degli assetti organizzativi dirigenziali non generali;
- euro € 116.478.555,64 derivanti dall'abbattimento del 10% della spesa sostenuta sull'organico del personale civile non dirigenziale;

per un totale complessivo annuo a regime pari a euro € 117.706.628,60.

Per completezza di informazione, stante anche in tal senso la richiesta formulata per le vie brevi dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dei contatti intercorsi ai fini della concertazione preliminare sul provvedimento, con la sottostante Tabella 5 si evidenziano le unità di personale non dirigenziale effettivamente presenti alla data del 1° gennaio 2010.

**TABELLA 5**

AREA	Presenze effettive al 1° gennaio 2010 secondo le posizioni di impiego
III Area funzionale	2.677
II Area funzionale	27.696
I Area funzionale	63
Professori e Ricercatori	32
Comparto Ricerca	31
<b>Totale</b>	<b>30.499</b>

Le azioni che conseguono al provvedimento in esame da porre in essere quali modalità di concreta attuazione, sono rappresentate dalla predisposizione ed emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, di appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della citata legge n. 400 del 1988, per la definizione delle strutture di livello dirigenziale non generale e delle relative competenze, nonché l'emanazione, entro i

successivi centoventi giorni, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con cui siano rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero, tenendo conto delle riduzioni e delle consistenze risultanti dagli articoli 964, 965, 966 e 967 del Testo unico regolamentare, così come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere n), o), p) e q) del presente provvedimento.

L'intendimento è quello di proseguire nel percorso di razionalizzazione delle strutture medesime, coordinando le relative azioni con gli ulteriori processi di riforma in atto anche al fine di individuare una più snella e funzionale redistribuzione di competenze.

Ciò darà luogo, se del caso, al trasferimento ordinativo di servizi e/o sezioni nell'ambito di diverso ufficio/divisione ovvero al declassamento a livello funzionale di servizio dell'unità dirigenziale non generale presa in considerazione dal riordino di cui trattasi.

Ad ogni modo, come già specificato nella relazione tecnica di accompagnamento al d. P.R. n. 145 del 2009, l'Amministrazione provvederà, avendo cura di assicurare la funzionalità e l'efficienza della missione istituzionale, a sostituire con i vincitori dei concorsi il personale militare con il personale civile. Ciò comporterà, anche per effetto della rideterminazione degli organici, che, potendo disporre di un più adeguato numero di qualifiche medio - alte, il personale in possesso di tale qualifica sarà posto in sostituzione degli ufficiali delle Forze armate che, invece, sono da destinare più proficuamente alle istituzionali funzioni operative in relazione alle esigenze dello strumento militare.

\* \* \* \* \*

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato con riguardo alla riduzione dei volumi di spesa, si riporta la seguente tabella riepilogativa:

**TABELLA 6**

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA		
FONTE NORMATIVA	E. F. 2010 <sup>(1)</sup>	A REGIME DALL'E. F. 2011
Articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del D.L. n. 194 del 2009	€ 282.625,01	€ 1.228.072,96
Articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del D.L. n. 194 del 2009	€ 26.806.023,76	€ 116.478.555,64
<b>TOTALE PER E. F.</b>	<b>€ 27.088.648,77</b>	<b>€ 117.706.628,60</b>

(1) Per l'E. F. 2010 le riduzioni di spesa derivanti dall'attuazione delle misure della quali si tratta, sono riferite al solo periodo che va dal 9 di ottobre, data di entrata in vigore del provvedimento, fino al 31 dicembre (84 giorni).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

*[Signature]* Il Ragioniere Generale dello Stato

**22 LUG. 2010**

Ministero della difesa.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Generale di Divisione dei carabinieri Tullio DEL SETTE - Capo Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

Capitano di fregata (MM) Raffaele GUIDA - Ufficio legislativo del Ministero della Difesa

A La normativa dell'organizzazione dei Ministeri è disciplinata dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, è intervenuto con disposizioni urgenti volte ad adeguare le strutture di Governo, in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con particolare riferimento all'organizzazione del Ministero della difesa, il quadro normativo sopra delineato è completato dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, le cui disposizioni specifiche per l'Amministrazione della difesa sono espressamente fatte salve dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Infine, sono intervenuti nell'ordine, prima l'articolo 1, commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), poi il citato articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, da ultimo l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge n. 194 del 2009, che hanno disposto, come sopra meglio specificato, per tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la riduzione degli assetti organizzativi. Con specifico riferimento al Dicastero della difesa si segnalano anche il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 145 e il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, i quali, abrogati a partire da 9 ottobre prossimo, saranno sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

B L'intervento regolatorio è necessario in attuazione di precise disposizioni legislative, volte alla riorganizzazione complessiva e alla contestuale riduzione degli assetti organizzativi di tutte le strutture ministeriali. Non sono state constatate né carenze né criticità nell'ambito del vigente quadro normativo.

C Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'amministrazione della Difesa finalizzato al contenimento della spesa della pubblica amministrazione, nel quadro delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa adottate dall'esecutivo.

D Efficienza organizzativa e delle attività del Ministero della difesa, assicurando l'espletamento efficace e tempestivo dei compiti istituzionali assegnati per legge.

**E** ■ Destinatario diretto delle disposizioni contenute nel regolamento è il personale dirigenziale generale e non generale nonché il personale civile non dirigenziale dipendente dal Ministero della difesa.

■

■ Sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale del personale civile del Ministero della difesa in base alla comunicazione inviata con lettera in data 4 maggio 2010, n. APC/20823/11-12-5, a cui sono seguiti una serie di tavoli tecnico-politici separati con tutte le sigle sindacali. Ai fini della stesura del testo regolamentare si tenuto conto delle norme che, stratificatesi nel tempo, complessivamente dettavano le disposizioni sugli assetti organizzativi del Ministero della difesa.

■

■ Non è stata valutata l'opzione zero trattandosi di intervento regolamentare imposto da fonti primarie, volto alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa che si inquadra nelle complessive misure economiche di controllo della spesa predisposte dal Governo.

■

■ Non sussistono opzioni alternative all'intervento regolamentare, poiché esso è imposto da fonti primarie. Nel merito la soluzione organizzativa da adottare nell'intervento regolatorio, inquadrandosi nel solco di decisioni già in parte attuate con i precedenti interventi normativi, è stata condivisa da tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni sindacali, di modo che non sono emerse opzioni alternative.

■

**A** ■ L'amministrazione ha proceduto a valutare le compatibilità e le omogeneità delle materie oggetto degli accorpamenti di funzioni da riattribuire con l'intervento regolatorio alle restanti unità dirigenziali non generali, in modo da consentire di ottemperare alle imposte riduzione delle stesse. Per la completezza del quadro di valutazione l'Amministrazione si è avvalsa altresì dei dati anche forniti dal SECIN. All'esito delle analisi delineate l'Amministrazione è pervenuta alla positiva valutazione del nuovo assetto organizzativo da adottare con il nuovo intervento regolatorio, tenuto conto anche della necessità di salvaguardare e ove possibile migliorare l'efficienza e la produttività delle strutture riorganizzate ai fini della necessitata riduzione della spesa...

**B** ■

Non si rintracciano svantaggi derivanti dall'opzione prescelta. I vantaggi, sono invece rappresentati da una sostanziale semplificazione normativa, derivante dall'aggiornamento del d. P.R. n. 90 del 2010 recante già il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. E' evidente, semmai, che si sarebbero create delle criticità o "complicazioni" normative, ove si fosse scelto di intervenire recando le disposizioni di razionalizzazione al di fuori del citato Testo unico. Sul piano organizzativo si conseguono evidenti vantaggi. In primo luogo, infatti si intende conseguire una più corretta ripartizione delle attribuzioni in materia di sanità militare (di competenza della sopprimenda Direzione generale della Sanità militare) nelle specifiche aree di attività, di modo che le attribuzioni afferenti alle attività operative confluiscono più propriamente nell'area tecnico operativa dello Stato maggiore della difesa e delle Forze armate, mentre quelle amministrativo gestionali nell'area tecnico amministrativa (Segretariato generale e Direzione generale commissariato di servizi). Inoltre, ulteriori consistenti vantaggi si intendono

conseguire attraverso l'effettivo accorpamento di tutte le molteplici funzioni in materia di *procurement* nello specifico settore degli armamenti (terrestri, navali, aeronautici, sistemi missilistici, radar tattici e di scoperta, sistemi di telecomunicazioni e di tecnologia avanzata), nell'ambito di una unica struttura, quella della direzione nazionale degli armamenti nell'ambito del Segretariato generale della difesa. Ciò consentirà di avere visione unitaria e complessiva funzionale ad una gestione unitaria e coordinata delle molteplici attività, pur assicurando la riduzione di strutture dirigenziali di livello non generale.

C 

Non ci sono obblighi informativi a carico dei destinatari.

D 

Non ci sono altre opzioni considerate, pertanto non si è proceduto ad alcuna comparazione.

E 

L'Amministrazione è in grado di dare attuazione immediata alla nuova organizzazione utilizzando le risorse strutturali e umane attualmente disponibili e non ci sono ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Gli effetti previsti si riferiscono agli obiettivi di contenimento della spesa per il funzionamento del Ministero della difesa, così come previsto dapprima dall'articolo 1, commi 404-416 della legge della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), poi dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, da ultimo dall'articolo 2, comma 8bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 194 del 2009, tutti volti, per l'appunto, a realizzare le finalità di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri e delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo.

 Il regolamento reca la riorganizzazione del Ministero della difesa e, pertanto, non ha nessuna incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

A 

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono tutti i soggetti preposti alla direzione degli uffici e delle strutture del Ministero della difesa.

B 

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel sito web del Ministero della difesa.

C 

Le funzioni di controllo e monitoraggio sono esercitate dall'Organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, istituito per il dicastero della Difesa con decreto ministeriale 30 aprile 2010, il quale, nello svolgimento delle sue funzioni di valutazione e controllo strategico opera in posizione di autonomia operativa valutativa.

D 

Non sono previste revisioni né adeguamenti periodici. Tuttavia l'Amministrazione procederà alla verifica dell'impatto regolatorio nella prescritta cadenza biennale, in occasione della quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- effettivo conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa;
- snellimento ed efficientamento delle procedure e dei flussi;
- incremento dell'efficienza e produttività dell'azione amministrativa da parte delle strutture riorganizzate, commisurato al conseguimento degli specifici obiettivi.

All'esito della verifica citata sarà valutata l'opportunità/necessità di eventuali ulteriori interventi correttivi o modificativi.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE MODIFICHE TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90 IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2. COMMI DA 8-BIS A 8-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010, N. 25.

- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis;
- Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti rispettivamente le modalità di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei ministeri e l'articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, eccezion fatta, tra gli altri, per le Forze armate, impone alle amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti organizzativi risultati all'esito delle riduzioni già operate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112. del 2008, attraverso le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale, in misura non inferiore al dieci per cento nonché delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 145, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della difesa;

- Visto** il decreto del Ministro della difesa 1° febbraio 2010, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante l'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonché della struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali, compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici centrali, in corso di registrazione;
- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- Vista** la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
- Visto** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico - industriale del Ministero della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210, S. O., e successive modificazioni, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa;
- Sentite** le organizzazioni sindacali rappresentative;
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;
- Udito** il parere del Consiglio di Stato n. \_\_\_\_\_, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;
- Acquisiti** i pareri della \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_ Commissione \_\_\_\_\_ permanenti della Camera dei Deputati, resi rispettivamente in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, e della \_\_\_\_\_ Commissione \_\_\_\_\_ del  
Senato della Repubblica reso in data \_\_\_\_\_;

**Vista** la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

**Sulla** proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

## EMANA

il seguente regolamento:

### ART. 1

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90)*

1. In attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a decorrere dalla data di entrata in vigore, al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 81, comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente lettera:

*“e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore;”;*

b) all'articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole “anche per l'impiego nei complessi multinazionali”, sono aggiunte le seguenti:

*“ In particolare in materia di sanità militare assicura la direzione e il coordinamento dell'attività e dei servizi sanitari militari, nonché la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici;”;*

c) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

*“ Articolo 106 - Ordinamento del Segretariato generale della difesa -*

*1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture di livello dirigenziale generale, è così ordinato:*

*1) ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale*

delle attività del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

2) ufficio generale centro di responsabilità amministrativa, di livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilità "segretariato generale";

3) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

4) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonché emanazione di direttive generali in materia di attività amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti di cui al comma 1, numeri 3, 8, 9, 10 e 11, comprese le transazioni, nonché quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attività demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;

5) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresì sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;

~~6) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attività di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui al comma 1, numero 4), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;~~

7) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e

*telematici, attività destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresì gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualità, normazione tecnica; statistica; gestione dell'attività degli Enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l' Agenzia Industrie Difesa;*

*8) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate. Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purché non facenti parte integrante ed inscindibile di sistemi d'arma più complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonché alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;*

*9) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Esercito, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati ed anfibi e agli auto motoveicoli. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;*

*10) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;*

*11) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello dirigenziale generale, è retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare, provvede, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento ed emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte*

*integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonché per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.*

*2. Dalle direzioni di cui al comma 1, numeri 8, 9, 10 e 11, dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonché al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualità dei fornitori e alla dichiarazione di conformità dei prodotti per la presentazione al collaudo.*

*3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, è demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché nell'attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile.*

*4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.*

*5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.”;*

d) all'articolo 111, comma 2, le parole “è articolato in undici”, sono sostituite dalle seguenti:

*“è articolato in dieci”;*

e) all'articolo 112, comma 2, le parole “è articolato in diciotto”, sono sostituite dalle seguenti:

*“è articolato in diciassette”;*

~~f) all'articolo 113:~~

1) al comma 1, le parole “, in numero di nove, ”, sono soppresse;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente comma:

*“2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:*

*a) la direzione generale per il personale militare;*

*b) la direzione generale per il personale civile;*

*c) la direzione generale dei lavori e del demanio;*

*d) la direzione generale di commissariato e di servizi generali;*

*e) la direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.”;*

3) il comma 4, è sostituito dal seguente comma:

*“4. All’attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell’ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.”;*

4) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

*“4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è rideterminato in riduzione in duecentottantasei unità.”;*

g) all’articolo 114, comma 2, le parole “è articolata in ventisette”, sono sostituite dalle seguenti:

*“è articolata in ventisei”;*

h) all’articolo 115, comma 2, le parole “è articolata in ventuno”, sono sostituite dalle seguenti:

*“è articolata in venti”;*

i) all’articolo 116, comma 2, le parole “è articolata in diciannove”, sono sostituite dalle seguenti:

*“è articolata in diciotto”;*

l) all’articolo 120:

1) al comma 1, lettera a), le parole “, comprese le predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi informatici nelle infrastrutture”, sono soppresse;

2) al comma 2, le parole “è articolata in ventiquattro”, sono sostituite dalle seguenti:

*“è articolata in ventitre”;*

m) all’articolo 122:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole “materiali di uso ordinario”, sono aggiunte le seguenti:

*“. Cura, inoltre, l’approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l’attività contrattuale relativa all’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas nonché la gestione amministrativa degli asili nido;”;*

2) al comma 2, le parole “è articolata in quattordici”, sono sostituite dalle seguenti:

*“è articolata in tredici”;*

n) all’articolo 248:

1) al comma 1, le parole “inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanità militare comunica all’INAIL e all’IPSEMA i dati in suo possesso relativi

agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;”, sono sostituite dalle seguenti:

*“inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all’INAIL e all’IPSEMA i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;”*;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole “anche alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le medesime procedure”, sono sostituite dalle seguenti:

*“alle articolazioni”*;

o) all’articolo 257:

1) al comma 2, le parole “del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare”, sono sostituite dalle seguenti:

*“dell’autorità militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa”*;

2) al comma 3, le parole “La Direzione generale della sanità militare istituisce”, sono sostituite dalle seguenti:

*“Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito”*;

3) al comma 4, le parole “la Direzione generale della sanità militare, d’intesa con lo Stato maggiore della difesa,”, sono sostituite dalle seguenti:

*“lo Stato maggiore della difesa, d’intesa con”*;

4) al comma 9, le parole “la Direzione generale della sanità militare”, sono sostituite dalle seguenti:

*“lo Stato maggiore della difesa”*;

p) all’articolo 258:

1) al comma 1, le parole “alla Direzione generale della sanità militare,”, sono sostituite dalle seguenti:

*“alle articolazioni di cui all’articolo 248, comma 1,”*;

2) al comma 2, le parole “La Direzione generale della sanità militare provvede:”, sono sostituite dalle seguenti:

*“Le articolazioni di cui all’articolo 248, comma 1, provvedono:”*;

q) all’articolo 260, comma 4, le parole “del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.”, sono sostituite dalle seguenti:

*“dello Stato maggiore della difesa.”*;

~~r) all’articolo 283, comma 1, la parola “generale”, è soppressa;~~

s) all’articolo 580, il comma 4, è sostituito dal seguente comma:

*“4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e infermità di cui all’articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.”*;

- t) all'articolo 584, il comma 5, è sostituito dal seguente comma:  
*“5. Con decreto del Ministro della difesa, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermità di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.”;*
- u) all'articolo 957, il comma 5 è sostituito dal seguente comma:  
*“ 5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa, sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.”;*
- v) all'articolo 964:
- 1) al comma 1:
    - le parole “legge 27 dicembre 2006, n. 296, e” sono sostituite dalle seguenti:  
*“legge 27 dicembre 2006, n. 296, ”;*
    - dopo le parole, “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, sono aggiunte le seguenti:  
*“ e dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ”;*
    - le parole, “è rideterminata in riduzione in 175 unità,”, sono sostituite dalle seguenti:  
*“è rideterminata in riduzione in 159 unità,”;*
  - 2) al comma 2, le parole, “è rideterminata in riduzione in 37.242 unità,”, sono sostituite dalle seguenti:  
*“è rideterminata in riduzione in 33.402 unità”;*
- z) all'articolo 965:
- 1) al comma 1, lettera b), le parole, “164 unità”, sono sostituite dalle seguenti:  
*“148 unità”;*
  - 2) al comma 2, le parole, “è comprensivo di due dirigenti generali con incarico”, sono sostituite dalle seguenti:  
*“è comprensivo di un dirigente generale con incarico”;*
  - 3) al comma 3:
    - le parole, “Il totale di 164 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto della riduzione”, sono sostituite dalle seguenti:  
*“Il totale di 148 unità di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni,”;*
    - le parole, “dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006 e di ulteriori”, sono sostituite dalle seguenti:  
*“dell'articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di”;*
    - dopo le parole, “convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, sono aggiunte le seguenti:  
*“ e di ulteriori 16 unità dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ”;*

aa) all'articolo 966, comma 1, lettera a):

- 1) al numero 1), le parole, "5.276 unità", sono sostituite dalle seguenti:  
"5.266 unità";
- 2) al numero 2), le parole, "31.805 unità", sono sostituite dalle seguenti:  
"27.975 unità";

bb) all'articolo 967:

- 1) le parole, "dopo l'emanazione", sono sostituite dalle seguenti:  
"entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore";
- 2) infine, le parole, "e nelle fasce retributive.", sono sostituite dalle seguenti:  
"con l'indicazione della relativa fascia retributiva di accesso.";

cc) all'articolo 1044:

- 1) al comma 1, le parole "I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanità militare e", sono sostituite dalle seguenti:  
"I procedimenti di competenza delle rimanenti Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale della difesa,";
- 2) al comma 3, le parole "di competenza della Direzione generale della", sono sostituite dalle seguenti:  
"in materia di".

## ART. 2

### *(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)*

1. Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, così come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonché, per le competenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di sanità militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a ROMA addì \_\_\_\_\_



**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 4095/2010

Roma, addì 10 SETTEMBRE 2010

Risposta a nota del  
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il  
parere numero **3636/2010** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

**MODIFICHE AL T.U. DELLE  
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI  
IN MATERIA DI ORDINAMENTO  
MILITARE DUI CUI AL DPR 90/2010**

Allegati N.  
.....

**MINISTERO DELLA DIFESA  
UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

**Gabinetto dell' On. Ministro**

ROMA

Il Segretario Generale

*M. Torosello*

Numero 6095/2010 e data 10/9/2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010

**NUMERO AFFARE 03636/2010**

**OGGETTO:**

Ministero della difesa.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica: “Regolamento recante modifiche al T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al dPR n. 90 del 2010, a norma dell’art. 2, commi da 8 –bis a 8 –sexies, del decreto legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 25 del 2010”.

### LA SEZIONE

Vista la relazione n. 8/34452 del 23/07/2010 con la quale il Ministero della difesa - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;  
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna;

Premesso

1. Lo schema di regolamento in esame è stato adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Esso propone, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, gli interventi ritenuti necessari a razionalizzare ed ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero della difesa, nei termini di seguito sinteticamente illustrati.

La relazione illustrativa osserva, in via di premessa generale, che lo schema si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa del Dicastero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, già risultato delle rideterminazioni in riduzione delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale (militari e civili), del personale civile non dirigenziale, imposte dall'articolo 1, commi da 404 a 416 e 897, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e, successivamente, dall'articolo 74, commi 1, lettere da a) a c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per quanto attiene in particolare all'assetto ordinativo del Segretariato generale della Difesa, dalle norme poste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

I citati decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, sono stati riassetati all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento

militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Dunque, dal 9 ottobre p.v. tutte le fonti recanti disposizioni riassettate, compresi i citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999, saranno definitivamente abrogati. In questo contesto, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la relazione avverte che si è proceduto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, novellando direttamente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, senza più interessarsi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999 destinati ad essere abrogati.

Tale necessità è supportata dalla circostanza per la quale le modifiche recate ai decreti del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009 e n. 556 del 1999:

- ove riuscissero ad entrare in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v., poiché si presenterebbero come successive modificazioni di norme già definitivamente abrogate.

Conseguentemente tali modifiche risulterebbero in tutti i casi inutili

e, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione delle spese di cui all'articolo 2 del citato decreto legge n. 194 del 2009, non verrebbero conseguiti.

In attuazione delle sopra richiamate disposizioni legislative la relazione avverte che il Ministero ha già di fatto operato:

- per uffici di livello dirigenziale generale: abbattimento complessivo di sei posizioni, delle quali una militare in attuazione dell'articolo 1, comma 897, legge finanziaria per il 2007 e cinque (tre civili e due militari) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, comma 1, lettera a), decreto legge n. 112 del 2008;

- per uffici di livello dirigenziale non generale: soppressione di complessive 64 posizioni delle quali 7 (quattro civili e tre militari) in attuazione del citato articolo 1, comma 897, legge finanziaria per il 2007 e 57, (27 militari e 30 civili) in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto legge n. 112 del 2008;

- la rideterminazione in riduzione di 4.316 unità di personale civile non dirigenziale, pervenendo ad un organico complessivo di 37.242 unità (allegato B al d.P.R. n. 1455 del 2009), così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di € 127.592.589 pari a oltre il 10% prescritto dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008.

Lo schema in esame, avuto riguardo agli obiettivi specifici definiti in via quantitativa dal citato articolo 2 del decreto legge n. 194 del 2009 e agli altri obiettivi generali che costituiscono principi e criteri cui ispirare l'azione di razionalizzazione e di ottimizzazione

dell'organizzazione delle spese dei Ministeri – interviene attraverso puntuali modifiche (novelle) sul citato Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, di seguito detto “Testo unico regolamentare”.

Tali modifiche prevedono:

- a) la ricollocazione e riorganizzazione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale, senza però incidere sul numero complessivo di tali strutture organizzative in modo da garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa;
- b) la riduzione degli uffici di livello dirigenziale non generale in misura non inferiore al dieci per cento , ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge n. 194 del 2009;
- c) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale del Dicastero in modo da realizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del decreto-legge n. 194 del 2009, un'ulteriore riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, rispetto a quella già conseguita, in attuazione dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 112 del 2008.

La riorganizzazione e ricollocazione delle strutture di livello dirigenziale generale e la riduzione delle posizioni dirigenziali di livello non generale sono operate sulla base del seguente quadro normativo: articolo 21 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, che stabilisce che il Ministero della difesa si articola in direzioni

generali in numero non superiore a undici, coordinate e indirizzate da un Segretario generale, fatte salve le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25; legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, recante la riorganizzazione del Ministero della difesa e decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, che, in particolare, agli articoli da 6 a 10 disciplina le attribuzioni del Segretario generale della difesa – Direttore nazionale degli armamenti nonché l'ordinamento del Segretariato generale- Direzione nazionale degli armamenti.

2. Ai fini della attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009 è cruciale la definizione della base di calcolo su cui applicare la percentuale di riduzione del 10 per cento imposta dalla richiamata norma di rango primario. A tal fine vengono presi in considerazione, al pari di quanto avvenuto in occasione delle riduzioni già operate:

- - le posizioni di livello dirigenziale non generale riportate nelle dotazioni delle singole strutture di livello dirigenziale generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, riassettate nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (articoli 103 e seguenti);
- - le posizioni di livello dirigenziale non generale presso gli stabilimenti, gli arsenali, i poli di mantenimento militari, i reparti di manutenzione ed i centri tecnici comprese nella dotazione organica;
- - i dirigenti civili di seconda fascia operanti per le esigenze della

*giustizia militare;*

□ - i dirigenti civili di seconda fascia operanti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006;

□ - i dirigenti presenti presso il Consiglio Superiore delle Forze armate, quale organo di alta consulenza del Ministro, previsto dalla legge n. 25 del 1997, come meglio precisato nella relazione illustrativa.

Al numero degli uffici di livello dirigenziale non generale preso in considerazione come base di calcolo è stata poi applicata la prescritta percentuale di abbattimento del 10 per cento, con arrotondamento in difetto o in eccesso delle frazioni decimali alla più vicina unità superiore o inferiore. Premesso quanto sopra, in attuazione dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), è operata la ulteriore soppressione di complessive 32 posizioni di livello dirigenziale non generale (16 militari e 16 civili).

La documentazione tabellare a corredo della relazione tecnica fornisce un quadro chiaro e comprensibile per ricostruire la base di calcolo, l'applicazione della percentuale di riduzione nonché la determinazione dei nuovi numeri massimi delle posizioni di livello dirigenziale non generale civili e militari, nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa del Dicastero della difesa, risultanti dall'applicazione della normativa in titolo. Va subito rimarcato che la documentazione tabellare è particolarmente accurata e chiara, con riferimento a tutti gli effetti di riduzione della spesa attuati con lo schema in esame.

E' rilevante osservare che le 74 posizioni dirigenziali non generali

delle sopprimende Direzioni generali degli armamenti terrestri, navali e aerei, comprese quelle riferite agli otto Uffici tecnici territoriali, passano, ridotte di 10, quindi nel numero di 64, negli organi dirigenziali non generali del Segretariato della Difesa.

La relazione consente di raffrontare la situazione precedente e la nuova situazione, con l'effetto specifico delle ulteriori riduzioni operate ai sensi del citato articolo 2, comma 8-bis, lettera a) del decreto-legge n. 194 del 2009, con l'indicazione puntuale degli enti dell'area tecnico - amministrativa interessati dalle riduzioni nonché l'entità delle riduzioni stesse operate in ciascuno ente.

L'abbattimento risulta immediatamente applicato con la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, comma 1 e 965, comma 1, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nell'ambito dei quali sono stati riprodotti e riassetati i numeri di cui all'allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, che erano risultati all'esito delle riduzioni operate in applicazione dell'articolo 74, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La quantifica dei risparmi su base annua derivanti dall'attuazione della norma della quale si tratta tiene conto di tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, cui vanno aggiunti gli oneri riflessi a carico dello Stato. Il delineato contenimento della spesa avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, cioè dal 9 ottobre 2010, e comunque, fermi restando i risparmi già conseguiti con il decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, attuativo delle precedenti richiamate rideterminazioni in riduzione.

Analogamente a quanto operato con la relazione tecnica di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009, anche in questa circostanza e per l'individuazione in concreto delle effettive posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno soppresse, viene fatto rinvio a successivi decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamati dall'articolo 113, comma 4, del Testo unico regolamentare (già articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 145 del 2009), da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, nel rispetto del numero massimo di 286 unità fissato all'articolo 113, comma 4-bis dello stesso Testo unico, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4) del presente provvedimento.

Le riduzioni non hanno interessato le Forze armate in ragione dell'espressa esclusione di cui all'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 194 del 2009; esclusione, che tra l'altro, ricalca quella che già era contenuta dall'articolo 74, comma 6-bis), del decreto-legge n. 112 del 2008.

La relazione chiarisce che la riduzione riferita agli uffici dirigenziali retti da personale militare nell'ambito della struttura ministeriale, comporta ridotte forme di risparmio riferibili agli effetti prodotti dalla migliore razionalizzazione dell'attività e, in prospettiva, delle risorse e delle funzioni. Infatti, il personale militare è assoggettato ad una speciale normativa che ne disciplina lo stato giuridico e l'avanzamento, tant'è che i prospettati decrementi non determinano,

come invece avviene per la dirigenza civile, corrispondenti abbattimenti dell'organico.

In attuazione poi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2009, viene novellato l'art. 966, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2 del Testo unico regolamentare, (con l'articolo 1, comma 1, lettera p) del presente provvedimento): si prevede così la rideterminazione in riduzione di ulteriori 3.830 unità di personale civile non dirigenziale appartenenti all'Area 2, e di 10 unità di personale appartenente all'Area 3, pervenendo ad un organico complessivo d'Area rispettivamente di 27.975 e 5.266 unità, così ottenendo la riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale pari a € 116.478.555,64 pari a oltre il 10% prescritto. L'abbattimento complessivo di 3.830 unità appartenenti all'Area 2 e di 10 unità di personale appartenente all'Area 3 risulta applicato a partire dalla data di entrata in vigore dello schema in esame (9 ottobre 2010), mediante la determinazione degli organici complessivi di cui agli articoli 964, 965, 966 e 967 del Testo unico regolamentare, così come sostituito in applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettere n), o), p) e q) dello schema.

Per il 2010 i risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni attuative dell'articolo 2, comma 8-bis, lettere a) e b) del decreto legge n. 194 del 2009, restano circoscritti a soli 2 mesi e 21 giorni di vigenza del provvedimento, tenuto conto che ne è prevista l'entrata in vigore a partire dal 9 ottobre p.v. Tali risparmi sono quantificati, per lo stesso esercizio finanziario 2010, (Tabella 5) in complessivi € 27.088.648,77. Dal 2011 i risparmi di spesa saranno a regime pari a:

- € 1.228.072,96 per la riduzione degli assetti organizzativi

dirigenziali non generali;

- € 116.478.555,64 derivanti dall'abbattimento del 10% della spesa sostenuta sull'organico del personale civile non dirigenziale;

per un totale complessivo annuo a regime pari a euro € 117.706.628,60.

E' rilevante osservare sul piano del metodo che la relazione tecnica, come opportunamente richiesto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, evidenzia le unità di personale non dirigenziale effettivamente presenti alla data del 1° gennaio 2010. Si tratta di una informazione essenziale per quantificare in modo preciso gli effetti delle riduzioni e per assestare la base di calcolo su cui costruire le linee del bilancio triennale.

3. Tenuto conto di quanto sopra rappresentato con riguardo alla riduzione dei volumi di spesa, il riepilogo degli effetti finanziari associabili alle norme in esame è sintetizzato dalla seguente tabella:

*TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI DI SPESA  
FONTE NORMATIVA E.F. 2010 (riduzioni di spesa derivanti dall'attuazione delle misure della quali si tratta, sono riferite al solo periodo che va dal 9 di ottobre, data di entrata in vigore del provvedimento, fino al 31 dicembre - 84 giorni -) e A REGIME DALL'E.F. 2011.*

*Articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del d.l. n. 194 del 2009: € 282.625,01 e € 1.228.072,96.*

*Articolo 2, comma 8-bis, lettera b), del d.l. n. 194 del 2009: € 26.806.023,76 e € 116.478.555,64*

*TOTALE PER E.F.: € 27.088.648,77 e € 117.706.628,60*

## Considerato

Lo schema in esame è corredato dalle intese ministeriali previste dalla legge ed è stato sottoposto alle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali.

Sul piano del metodo, analogamente a quanto già indicato da questa Sezione (da ultimo nel parere in data 2 marzo 2009 sullo schema di regolamento di organizzazione del Ministero, che recepiva le norme di cui all'art. 1, commi da 404 a 416 e 897 della finanziaria per il 2007 e dell'art. 74 del dl n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008) la prima questione da esaminare, al fine di verificare il conseguimento della finalità specifica di contenimento della spesa voluta dal legislatore, è quella della determinazione della base amministrativa organica a cui fare riferimento per calcolare l'effettività delle riduzioni di organico.

La tecnica dei tagli e soprattutto la chiara dimostrazione tabellare dei loro effetti, profili ampiamente illustrati nella relazione istruttoria, consentono di esprimere una valutazione del tutto positiva sul piano del metodo e dei contenuti effettuali di riduzione della spesa associabili alle norme in esame. Si può al riguardo sottolineare come una relazione tecnica ben congegnata può attrarre nella sua articolazione i tratti salienti di tutti i documenti di accompagnamento, offrendo una sintesi chiara e completa del lavoro tecnico normativo che sta alla base delle norme.

La base di calcolo delle riduzioni è quindi del tutto coerente con la tecnica indicata dalla legge e seguita in occasione dei tagli già effettuati, a partire dalla legge finanziaria per il 2007.

Sulla scorta degli elementi offerti nella stessa relazione istruttoria, si segnala che, delle 32 posizioni dirigenziali non generali soppresse, solo 11 delle 16 posizioni civili sono coperte in fatto, per cui la soppressione di 5 posizioni è puramente formale, non avendo effetti sul valore netto dei risparmi conseguibili.

La seconda questione da valutare sul piano del metodo è la scelta di inserire direttamente le modifiche proposte nel telaio del decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, testo su cui questo Consesso, si è espresso nell'Adunanza del 10 febbraio 2010, Commissione speciale, unitamente al Codice delle norme in materia di ordinamento militare. Il Codice ed il Testo unico entreranno in vigore il 9 ottobre pv.

A tale riguardo, va osservato che la scelta appare coerente con il trattamento che questo Consesso indicava per l'*ius superveniens* nel corpo del parere prima citato: infatti è coerente con la natura della codificazione in questione che, successivamente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del Codice e del Testo unico, e quindi a maggior ragione prima della loro entrata in vigore, tutte le iniziative *in itinere* di modifica dell'ordinamento militare vengano canalizzate e raccordate con i due testi normativi.

Lo schema opera quindi direttamente sul testo unico, trovando la propria fonte primaria nell'art. 2, commi da 8 bis a 8 sexies, del decreto legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25 del 2010; fonte peraltro non in contraddizione con il riassetto delle norme primarie operato con il Codice.

2. Il profilo più innovativo delle norme in esame è costituito dal

riordino del settore dell'area tecnico amministrativa, presentato come proseguimento dell'intervento di riorganizzazione avviato con il DPR n. 145 del 2009: l'intervento è diretto a garantire maggiore unitarietà nell'azione soprattutto nel campo degli accordi internazionali.

In particolare, la razionalizzazione riguarda tutto il settore degli armamenti (terrestri, navali, aeronautici, sistemi missilistici, radar tattici e di scoperta, sistemi di telecomunicazioni e di tecnologia avanzata).

Come abbiamo visto, sono state soppresse tre direzioni generali (Terrarm, Navarm, e Armaereo) e le relative funzioni sono state intestate direttamente al Segretariato generale della difesa che acquista così una fisionomia nettamente più operativa e gestionale: le direzioni soppresse vanno a costituire nuove direzioni generali, all'interno del Segretariato generale.

Si tratta peraltro di una scelta che è coerente con la figura del Segretario generale della difesa quale direttore nazionale degli armamenti, di cui alla legge n. 25 del 1997 poi riportata nel Codice. Infatti, l'art. 8 di detta legge unificava presso l'Ufficio del Segretariato generale della difesa tutte le attribuzioni concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi comprese quelle poste alle dirette dipendenze del Ministro. E le disposizioni recate dalla legge n. 25 del 1997, poi riportate nel Codice, costituiscono norme generali regolatrici, ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

E' una scelta organizzativa che, al di là dei profili di risparmio,

appare in linea con le migliori indicazioni in materia che consigliano il massimo possibile di concentrazione nella programmazione per incentivare l'innovazione e la gestione economica degli interventi. Tutte le professionalità presenti nelle strutture soppresse vengono recuperate nel nuovo assetto che peraltro consente la soppressione di 10 posizioni dirigenziali non generali.

I reparti operativi del Segretariato generale restano 5, ma vengono introdotti come già osservato, nella struttura del Segretariato 4 nuove direzioni generali che sostituiscono le direzioni generali soppresse.

Infatti, sono soppresse 74 posizioni dirigenziali non generali collocate nelle direzioni generali soppresse, ma 64 di tali posizioni risultano poi ricollocate all'interno del Segretariato generale nelle nuove direzioni generali ivi costituite; quindi la riduzione netta è di 10 unità. Complessivamente la riduzione degli uffici dirigenziali non generali è del 10%, passando gli stessi da 318 a 286.

Nello stesso contesto è stata altresì soppressa la Direzione generale della sanità militare e le relative posizioni dirigenziali di livello non generale.

3. Al riguardo ci si può chiedere se l'esercizio del potere regolamentare in esame poteva estendersi, all'interno di finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, fino ad introdurre una modifica così strutturale del numero delle direzioni generali e dei compiti del Segretariato generale.

Ora, sulla base del Codice, il Segretario generale è già una figura gestionale in quanto ha alle sue dipendenze tutti i direttori generali del Ministero. Quindi una riorganizzazione che riconduce una serie

di competenze funzionali dell'area tecnico amministrativa dentro la struttura del Segretariato non è in contraddizione con il Codice ed infatti non richiede una sua modifica.


In particolare l'ordinamento della struttura del Segretariato è rimessa dal Codice (art. 44) all'art. 106 del Regolamento (testo unico); ed infatti le modifiche in esame operano su detto articolo e sugli altri toccati dalla soppressione e trasferimento di competenze.

Anche sotto questo profilo lo schema in esame appare dunque coerente con la normativa primaria e lascia intatta la funzione di ricognizione sistematica del Codice e del testo unico.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.

L'ESTENSORE  
Paolo De Ioanna  


IL PRESIDENTE  
Giancarlo Coraggio  


IL SEGRETARIO

Massimo Meli



*[Handwritten initials]*

Dott.ssa D'AGOSTINO/Dott.ssa FAVA  
Dott.ssa Santorelli/dott. Pintauro/dott. Vitale  
RIUNIONI/RESOCONTI/ANNO 2010  
RESOCONTO RIUNIONE 17-05-2010 FINALE



# Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Area per gli affari del Personale civile

## RESOCONTO

**Oggetto: Incontro con le Organizzazioni sindacali in data 17 maggio 2010.**

ooo

Il giorno 17 maggio 2010, presso Palazzo Marina, il Sottosegretario di Stato alla Difesa, **On.le Giuseppe COSSIGA**, ha presieduto incontri a tavoli separati con le OO.SS. operanti nel Dicastero (elenco dei partecipanti in **anx 1**) concernenti i seguenti punti all'ordine del giorno:

- schema di d.P.R. da adottarsi ai sensi dell'art.2, comma 8 bis, lettere a) e b) e seguenti del decreto legge 30.12.2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.25;
- Centri Documentali Esercito (Cedoc) – Progetto digitalizzazione archivi Difesa.

Per l'Amministrazione sono presenti:

**UFFICIO DI GABINETTO DEL MINISTRO:** Dirig. Gen. Dott. CRISCUOLO, Dirig. Dott.ssa D'AGOSTINO, Dirig. Dott.ssa FAVA, Col. NOTO, Collaboratori di amministrazione Sig. GORELLO, Dott.ssa SANTORELLI, Dott. VITALE, Dott. PINTAURO.

**UFFICIO LEGISLATIVO:** C.F. GUIDA.

**STAMADIFESA:** Gen. D. BORRINI, Col. STORTI, Col. VECCHIONI, Col. GIAMBARTOLOMEI, Ten. Col. ARDITI, C.F. GRAZIANI, Magg. FOLLARI.

**SEGREDEFESA:** Gen. S.A. DEBERTOLIS, Dir. Gen. Dott. COLIO, Dir. Gen. Dott. D'AREZZO.

**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA:** Amm. LAURENTI, Ing. BENEDETTI.

**CRAMM:** Presidente, Dir. Gen. Dott. SINISI.

**PERSOCIV:** Dir. Gen. Dott.ssa PRETI.

ooo

Alle ore **9.50** ha inizio l'incontro con le **OO.SS. CONFEDIRSTAT e CIDA-UNADIS**.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, **On.le Giuseppe COSSIGA**, nel porgere il saluto ai partecipanti, introduce, a carattere generale, il primo argomento all'ordine del giorno, riguardante lo schema di decreto di modifica al regolamento di organizzazione del Ministero della Difesa, adottato con d.P.R. 3 agosto 2009, n. 145, e al d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556.

In particolare, precisa che il provvedimento all'esame, come già il citato d.P.R. n. 145/2009, è un **atto di passaggio** rispetto all'obiettivo finale, teso ad una più generale riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa.

Cede, quindi, la parola al **Vice Segretario Generale/Vice DNA**, Gen. S.A. **Claudio DEBERTOLIS**, affinché illustri la *ratio* ispiratrice del provvedimento in parola.

Il Gen. DEBERTOLIS evidenzia, in primo luogo, che, ai sensi dell'art. 2, commi da 8 *bis* a 8 *sexies* del d.l. n. 194/2009, convertito, con modificazioni, con legge n. 25/2010, la Difesa, come altri Ministeri, ha dovuto effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche dei dirigenti non generali e del personale non dirigenziale, rispetto a quelle contemplate da precedenti norme, da ultimo nel menzionato d.P.R. n. 145/2009. Rappresenta, quindi, che, prendendo spunto dall'attuazione della predetta normativa, si è ritenuto opportuno **proseguire nell'intervento di riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa, avviato con il citato d.P.R. n. 145/2009, in particolare mediante il riordino del settore del procurement, rispondendo ad un'esigenza dell'Amministrazione di ottimizzazione degli assetti ed unitarietà di azione, soprattutto nel campo degli accordi internazionali.** Si è, pertanto, proceduto **sopprimendo le tre Direzioni generali tecniche TERRARM, NAVARM ed ARMAEREO, e trasferendo le relative funzioni - con gli opportuni aggiustamenti correlati soprattutto alla eliminazione di duplicazioni, tra cui quelle del contenzioso - nell'ambito del Segretariato Generale della Difesa, mediante la costituzione di altrettanti Reparti, in relazione alle attribuzioni assegnate dalla legge n. 25/1997 al Segretario generale in qualità di Direttore Nazionale degli Armamenti. Ciò consente di non disperdere il patrimonio professionale delle sopprimende strutture e permette di ridurre 10 posizioni dirigenziali non generali.**

Illustra, poi, la **modifica delle attribuzioni del IV Reparto e la revisione di quelle del I, del II e del VI, nonché la riconfigurazione del III Reparto come Politica industriale e relazioni internazionali e la ricostituzione del V Reparto (Innovazione tecnologica).**

Inoltre, il Gen. DEBERTOLIS rappresenta che si è reso necessario, in un quadro di razionalizzazione, **sopprimere la Direzione generale della sanità militare (DIFESAN), affidandone le attribuzioni alle naturali aree di attività (quelle amministrative, compreso il relativo contenzioso, all'area del Segretariato generale e delle Direzioni generali, quelle operative, all'area dello Stato Maggiore della Difesa).** Ciò anche nella considerazione che le competenze della citata D.G. erano, per alcuni aspetti, una duplicazione di quelle attribuite all'Ufficio generale della Sanità Militare operante nell'ambito di STAMADIFESA. In proposito, precisa, altresì, che la scelta di sopprimere la menzionata DIFESAN è stata adottata anche in relazione alla **prevalenza del servizio erogato.** Ad ogni modo, tale soppressione ha consentito di **ridurre 10 posizioni dirigenziali di livello non generale.**

Il Sottosegretario di Stato, On.le COSSIGA dà, quindi, la parola alle organizzazioni sindacali.

L'O.S. CONFEDIRSTAT, nel prendere atto dello schema in esame, come già enunciato con nota scritta in **aux 2**, esprime forte **dissenso sul provvedimento** in argomento, ritenendo che lo stesso, sebbene attuativo di riduzioni legislativamente imposte, non disegni una organizzazione funzionale. La **ristrutturazione di Segredifesa** prevista dal decreto in argomento, infatti, prevedendo l'"ammissione" delle attuali direzioni generali del *procurement*, determinerebbe un'eccessiva **dilatazione della struttura, mentre più coerente sarebbe stata l'articolazione in Dipartimenti.** In particolare, esprime **perplexità sulla soppressione di Difesan, considerando tale scelta pregiudizievole per la sanità militare e formula l'opposta proposta di inserire la relativa struttura nell'ambito del Segretariato generale sopprimendo invece UGESAN.** La soppressione operata, infatti, comporta la dispersione di un patrimonio di esperienze e competenze maturate negli anni con la possibile compromissione di alcune delicate funzioni.

L'O.S. chiede, inoltre, che, in considerazione della portata della riorganizzazione *de qua*, siano sottoposti a **procedura di interpello tutti gli incarichi dirigenziali di livello non generale.**

Il Sottosegretario di Stato, On.le COSSIGA ribadisce che lo schema di provvedimento in esame è un altro passo avanti rispetto all'obiettivo finale diretto, in prospettiva, a prevedere una struttura

sostanzialmente **dipartimentale** che, però, richiede interventi di modifica sulle normative primarie. Allo stato, infatti, ogni iniziativa di riorganizzazione deve coniugarsi con il vigente quadro normativo che, per il Ministero della Difesa, prevede un Segretario generale e Direzioni generali.

Cede, quindi, la parola al **Vice Capo di Gabinetto, dott. Claudio CRISCUOLO**, su altre tematiche di carattere tecnico richiamate dalle OO.SS., in particolare circa il profilo concernente l'avvio di un'eventuale **procedura di interpello per tutti i posti di funzione dirigenziale non generale** coinvolti nella ristrutturazione.

Il **dott. CRISCUOLO**, nell'esprimere perplessità sulla fattibilità di tale procedura estesa a tutti i posti dirigenziali, assicura che, comunque, per i dirigenti "**perdenti posto**" sarà avviata **idonea procedura per l'attribuzione di un nuovo incarico**, rimettendo a PERSOCIV di fornire ulteriori chiarimenti tecnici al riguardo.

In merito, il **Direttore generale di PERSOCIV, dott.ssa Enrica PRETI**, fa presente che il vigente disposto normativo e contrattuale prevede l'indizione di **procedure d'interpello per la copertura dei posti di funzione vacanti o che si renderanno tali**. Pertanto, allo stato, non appaiono sussistere motivazioni tali da consentire all'Amministrazione di discostarsi da tale previsione.

L'**On.le COSSIGA** passa, poi, la parola all'**O.S. CIDA** che, nel prendere atto del provvedimento in esame e nell'esprimere apprezzamento per l'impianto organizzativo dell'area centrale del Dicastero come ridisegnato dallo stesso, rivendica un **ruolo maggiormente incisivo per la componente dirigenziale civile**. Nello specifico del provvedimento, manifesta perplessità per l'attribuzione ad alcune strutture (come COMMISERVIZI) di nuove competenze e la contestuale riduzione di posti di funzione dirigenziale non generale assegnati alle stesse. Per quanto concerne la soppressione di **DIFESAN**, rappresenta l'esigenza che sia **precisata la redistribuzione delle competenze** tra l'area del Segretariato e SMD, al fine di evitare discrasie.

Il **Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA**, introduce, quindi, il secondo argomento all'ordine del giorno e cede la parola al rappresentante dell'**AGENZIA INDUSTRIE DIFESA**.

L'**Amm. LAURENTI** precisa che l'**AID** è stata a suo tempo incaricata di effettuare uno **studio preliminare di fattibilità** per la realizzazione di un **centro unico di conservazione** sostitutiva della documentazione cartacea presso lo **Stabilimento Grafico di Gaeta**. Lo scopo principale di tale progetto è ottenere lo **sgombero di numerosi locali** contenenti vasti archivi cartacei attualmente esistenti, per una successiva **valorizzazione e/o riutilizzo delle infrastrutture**. I **risultati** di tale **studio** (ultimati nel mese di dicembre u.s.), sono stati positivamente valutati ed il "**ritorno**" in termini di **potenziale guadagno** derivante dalla **valorizzazione degli immobili** recuperati (lo studio ha preso in esame 8 Centri documentali) è da ritenere di rilievo a fronte degli investimenti necessari per la sua attuazione. Inoltre, il progetto in parola consentirà di **rivitalizzare** le attività dello **Stabilimento di Gaeta** e di **garantire l'utile impiego del relativo personale**.

L'**Amm. LAURENTI** evidenzia, altresì, che il **CEDOC di Roma** (ubicato presso la Caserma "**Manara**") è stato designato quale Caserma "**pilota**" del progetto, da **completarsi entro 36 mesi** dalla data di affidamento della commessa. Tuttavia, sono attesi risultati utili per ulteriori valutazioni del progetto già prima del termine indicato.

Viene, pertanto, **distribuito alle OO.SS. un documento di sintesi dello studio di fattibilità** sopra descritto (**anx 3**).

Le **OO.SS. CONFEDIRSTAT e CIDA-UNADIS** prendono atto.

Alle ore **10.35** ha termine l'incontro.

Alle ore 10.40 ha inizio l'incontro con l'O.S. RdB/CUB - PI.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA, nel porgere il saluto ai rappresentanti sindacali, illustra, unitamente al Gen. DEBERTOLIS, il primo punto all'ordine del giorno, nei termini di cui alle pagine 1 e 2 del presente resoconto.

L'O.S. RdB/CUB - PI prende atto della riorganizzazione dell'area centrale del Dicastero e della creazione di una sorta di *dipartimento del procurement*. Inoltre, nell'evidenziare che con il provvedimento in parola le dotazioni organiche del personale civile della Difesa sono state consistentemente decurtate, esprime **preoccupazione** per l'orientamento del Governo tendente ad effettuare **tagli alla spesa pubblica mediante riduzioni del personale**. Nello specifico, chiede **rassicurazioni e garanzie** circa la **ricollocazione dei dipendenti** coinvolti nella ristrutturazione e, segnatamente, di quello interessato dal "transito" in ambito Segretariato generale delle Direzioni generali tecniche e dalla soppressione di DIFESAN. Per quanto concerne quest'ultima, rammenta che la propria sigla aveva segnalato già nel 2007 una duplicazione di funzioni dovuta alla coesistenza della citata D.G. e dell'Ufficio generale per la Sanità Militare.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA, nel far presente che è intenzione dell'Amministrazione **valorizzare il ruolo del personale civile** anche in un'area con competenze specifiche, quale quella del *procurement*, cede la parola al Vice Capo di Gabinetto civile, per i profili concernenti la ricollocazione del personale delle direzioni generali soppresse.

Il Dott. CRISCUOLO al riguardo rappresenta che, per quanto concerne le **DD.GG. tecniche**, è da presumere che il **personale**, in linea di massima, resterà nella **sede attuale** e svolgerà sostanzialmente le **medesime attività**, realizzandosi in concreto un mero cambio di dipendenza. Circa il **personale di DIFESAN**, esso sarà **ricollocato** coerentemente con la **ridistribuzione delle relative funzioni**.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA, introduce il secondo punto all'ordine del giorno che il **rappresentante dell'AID**, Amm. LAURENTI, procede ad illustrare nei termini di cui alla pag. 3 del presente resoconto.

L'O.S. RdB-CUB - PI, nel prendere atto del progetto e nel fare riserva di ulteriori approfondimenti sullo stesso, esprime **perplexità sulla capacità** di svolgere tutto il lavoro di digitalizzazione, in tempi ragionevoli, presso il solo **Stabilimento di Gaeta** e **propone**, pertanto, che vengano effettuate delle **"prelavorazioni"** a **livello periferico**, soprattutto presso Centri documentali di maggiori dimensioni. La sigla in parola chiede, poi, **notizie circa tempi e modalità** dell'eventuale **chiusura dei CEDOC**.

L'On.le COSSIGA, in proposito, **rinvia le valutazioni sulla chiusura dei CEDOC** e la conseguente **ricollocazione del personale** all'esito del **progetto pilota**, le cui risultanze potranno essere tenute in considerazione anche prima del termine di 36 mesi previsto dallo studio dell'AID.

L'O.S. RdB-CUB - PI segnala, a margine della riunione, che sarebbe auspicabile affrontare quanto prima altre problematiche ritenute prioritarie e tuttavia in fase di stallo, prima fra tutte quella relativa agli **approfondimenti tecnici sullo studio del CRAMM**.

Al riguardo, l'On.le COSSIGA, nel precisare che il lavoro del CRAMM è concluso, cede la parola al **Presidente, dott. SINISI**, per un punto di situazione.

Quest'ultimo, nel rammentare che sono stati consegnati alle OO.SS. tutti i documenti relativi allo studio in argomento, fa presente che gli **incontri con le stesse in sede tecnica non sono proseguiti** per la **diformità di orientamento di alcune sigle** circa le modalità di **confronto**.

L'On.le Cossiga, in merito, precisa che il confronto riprenderà una volta superato questo ostacolo procedurale.

Alle ore 11.20 ha termine l'incontro.

ooo

Alle ore 11.25 ha inizio l'incontro con l'O.S. CONFSAL-UNSA-SIAD.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA, nel porgere il saluto ai rappresentanti sindacali, illustra, unitamente al Gen. DEBERTOLIS, il primo punto all'ordine del giorno, nei termini di cui alle pagine 1 e 2 del presente resoconto.

L'O.S. CONFSAL prende atto dell'informazione ricevuta sullo schema di decreto recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero, pur segnalando, nel contempo, perplessità circa il metodo adottato dall'A.D., in quanto il sindacato auspicava il proprio coinvolgimento a monte dello studio per il citato schema.

L'O.S. in parola lamenta, altresì, che i tagli previsti dal provvedimento in argomento verranno effettuati tutti nella seconda area, ciò comportando probabilmente problemi alle progressioni di carriera all'interno dell'area.

Inoltre, nel ribadire la necessità di un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nelle decisioni dell'Amministrazione, segnala l'opportunità di una valorizzazione del ruolo del personale civile mediante iniziative sia concrete, quali l'inclusione dello stesso nel comparto "Difesa e Sicurezza", in ragione della particolarità dei compiti svolti, sia simboliche, quale la partecipazione di una rappresentanza della componente civile alla festa del 2 giugno.

L'O.S. CONFSAL evidenzia, altresì, le criticità relative al settore arsenalizio, nell'ambito del quale il blocco del turn over e la conseguente impossibilità di ripianare le professionalità tecniche ivi necessarie rischiano di compromettere la funzionalità degli enti entro pochi anni.

Chiede, infine, un incontro politico per l'approfondimento della tematica connessa al riconoscimento al personale civile dell'indennità operativa di campagna.

Il Vice Capo di Gabinetto, dott. CRISCUOLO precisa che la scelta di effettuare i tagli della spesa relativa al personale nell'ambito della seconda area è stata dettata dalla volontà politica di valorizzare le professionalità più elevate, salvaguardando le posizioni della terza area, in linea con l'orientamento da sempre seguito degli Organi programmatori dell'A.D..

Circa il ripianamento delle carenze tra le maestranze arsenalizie, il dott. CRISCUOLO fa presente che il blocco del turn over e la problematica dell'invecchiamento del personale riguarda tutta la Pubblica Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA, introduce il secondo punto all'ordine del giorno che il rappresentante dell'AID, Anm. LAURENTI, procede ad illustrare nei termini di cui alla pag. 3 del presente resoconto.

L'O.S. CONFSAL, nel prendere atto del progetto, manifesta dubbi sulla capacità del solo Stabilimento di Gaeta ad effettuare tutto il lavoro di digitalizzazione e chiede garanzie sulla possibile futura ricollocazione del personale coinvolto. Solleva, poi, la questione relativa alla possibile presenza di amianto nella sede dello Stabilimento.

Al riguardo, il rappresentante dell'AID precisa che tale evenienza - peraltro da verificare - dovrebbe riguardare un edificio limitrofo di proprietà dell'Agenzia del Demanio.

L'O.S. CONFSAL chiede, infine, aggiornamenti sugli incontri tecnici da effettuare con il CRAMM.

In proposito l'On.le COSSIGA precisa che gli approfondimenti in sede tecnica riprenderanno non appena sarà possibile definire univocamente le modalità del confronto.

Alle ore 12.00 ha termine l'incontro.

ooo

Alle ore 12.05 ha inizio l'incontro con l'O.S. FLP.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe Cossiga, porge il saluto ai partecipanti ed informa l'O.S. su entrambi i punti all'ordine del giorno nei termini di cui alle pagine 1 e ss. del presente resoconto.

L'O.S. FLP esprime il proprio cordoglio per i due militari deceduti a seguito di un attentato in Afghanistan.

Il rappresentante sindacale comunica, poi, l'assenza del Segretario dell'O.S. FLP Difesa Sig. Pittelli dovuta ad improrogabili impegni sindacali in altre sedi, precedentemente concordati.

In riferimento al primo argomento, l'O.S., nel prendere atto dello schema di riorganizzazione, manifesta preoccupazione non tanto per tale provvedimento, quanto per le prospettive future del personale civile, la cui dotazione organica, in conseguenza degli abbattimenti, si sta avvicinando significativamente al numero degli effettivi in servizio.

Esprime sorpresa nel trovare tra i punti all'ordine del giorno la questione della digitalizzazione degli archivi in quanto non ritenuta al momento una priorità cogente per il personale civile. Reputa, invece, opportuno ragionare sulle problematiche della riorganizzazione del sistema arsenale, del personale della prima area in esubero, della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Nell'evidenziare, altresì, la necessità di una maggiore informazione alle parti sociali, anziché una semplice comunicazione dei provvedimenti già adottati, propone l'avvio con l'Amministrazione di un tavolo di confronto.

Al riguardo, il Sottosegretario di Stato, On.le COSSIGA, chiarisce che, per quanto attiene agli Arsenali, con il CRAMM è stato iniziato un percorso informativo i cui risultati verranno comunicati alla conclusione del confronto tecnico.

Per quanto riguarda l'O.IV, la tematica è aperta e ci sarà la dovuta informazione sulla sua composizione.

Circa il riassorbimento del personale della prima area, l'On.le COSSIGA comunica che sono in corso approfondimenti per una positiva definizione della problematica.

Per quanto concerne il secondo argomento all'ordine del giorno, l'O.S. FLP, prende atto del progetto di digitalizzazione degli archivi della Difesa e ringrazia per le informazioni ricevute. Con riguardo al personale in servizio presso lo Stabilimento grafico di Gaeta, trattandosi di lavoratori dell'area industriale della Difesa, sottolinea la necessità che ne venga riconosciuta la specificità del profilo in sede di successiva definizione del comparto contrattuale di appartenenza.

Alle ore 12.30 ha termine l'incontro.

ooo

Alle ore 12.35 ha inizio l'incontro con le OO.SS. Federazione Intesa/ACD e UGL.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA, come nei precedenti tavoli, porge il saluto ai partecipanti. Informa, quindi, le OO.SS. su entrambi i punti all'ordine del giorno, nei termini di cui alle pagine 1 e ss. del presente resoconto.

L'O.S. Federazione Intesa/ACD, pur prendendo atto dello schema di provvedimento in esame, ribadisce quanto prospettato con comunicazione scritta in data 13 maggio u.s. (anx 4), circa l'opportunità di prevedere un'unica **Direzione generale tecnica** alle dipendenze del Segretario Generale/DNA, mantenendo inalterate le strutture e le professionalità oggi esistenti nelle tre DD.GG. tecniche soppresse.

Sottolinea inoltre la **confusione** a livello terminologico dovuta all'uso della locuzione "**Capo Reparto**" che presso Segredifesa identifica il **titolare di un ufficio dirigenziale generale**, mentre nelle DD.GG. è utilizzato per indicare il **titolare di un ufficio dirigenziale non generale**. Al fine di superare tale inconveniente chiedono che il **Capo Reparto presso Segredifesa venga denominato Direttore di Reparto**.

Circa il **personale dirigente non generale**, l'O.S. in parola propone, altresì, che, fermo restando il numero complessivo delle posizioni, **non sia specificata la suddivisione tra civili e militari**, rimettendo tale decisione di volta in volta al Segretario generale.

Il **Vice Capo di Gabinetto civile, dott. CRISCUOLO**, chiarisce che tale proposta non è tecnicamente **accoglibile**, poiché i **posti di funzione dirigenziale civile** devono essere **tabellarmente individuati**.

In relazione alla considerazione dell'O.S., l'On.le COSSIGA rappresenta, sul piano generale, che la ristrutturazione in argomento è diretta ad **ottimizzare e razionalizzare l'assetto organizzativo** del Ministero, senza compromettere i contenuti, le attribuzioni e la rilevanza delle Direzioni generali, **anticipando**, in sostanza, l'**ipotesizzato futuro dipartimento del procurement**.

In proposito, il **Vice Segretario Generale militare, Gen. DEBERTOLIS**, aggiunge ad ulteriore specificazione che, nel quadro di razionalizzazione in materia di approvvigionamento effettuata con il provvedimento all'esame, si è anche ritenuto di far confluire nel VI Reparto quelle competenze della soppressa Teledife già attribuite alle sopprimende Direzioni generali. Le competenze in materia di innovazione e ricerca tecnologica, compresa la digitalizzazione che fa capo all'A.I.D., saranno trasferite al V Reparto.

L'O.S. UGL dopo avere ringraziato per la chiarezza nell'esposizione della riforma, pur ritenendone condivisibile la **ratio**, esprime forte **preoccupazione** per la conseguente **riduzione del personale civile**, tenendo, tra l'altro, anche conto che non vengono indicati i profili professionali su cui la stessa verrà ad incidere. Inoltre, lamenta la **mancata civilizzazione**, evidenziando, ad esempio, che i posti di capo sezione sono di rado attribuiti a personale civile laureato della terza area, venendo spesso assegnati a personale militare privo di laurea. Esprime, nel contempo, **timori** per la **riduzione dei posti in organico** che andrà a **limitare la possibilità di riqualificazione** del personale civile del dicastero, soprattutto di quello appartenente alla seconda area professionale.

Il **Vice Capo di Gabinetto civile, Dott. CRISCUOLO**, precisa che gli **spazi per una futura crescita professionale** del personale civile **esistono**, attesa, in particolare, anche l'elevata età media del personale in servizio. La circostanza che l'abbattimento, normativamente imposto, incida solo sulla seconda area del personale, trova fondamento nella esigenza dell'Amministrazione di valorizzare le aree di più elevata professionalità.

Le **OO.SS.**, al riguardo, prendono atto e ringraziano per le informazioni ricevute sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle ore **13.05** ha termine l'incontro.

ooo

Alle ore **13.10** ha inizio l'incontro con le **OO.SS. CGIL, CISL e UIL**.

Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On.le Giuseppe COSSIGA, dopo aver salutato i presenti, illustra alle OO.SS. entrambi i punti all'ordine del giorno, nei termini di cui alle pagine 1 e ss. del presente resoconto. Cede, quindi, la parola alle organizzazioni sindacali.

Le OO.SS. CGIL, CISL e UIL esprimono preliminarmente il proprio cordoglio per i due militari deceduti a seguito di un attentato in Afghanistan.

Per quanto riguarda poi il primo argomento, l'O.S. CISL, nel prendere atto del provvedimento in esame, evidenzia **preoccupazione** per l'ulteriore **riduzione** delle dotazioni organiche del personale civile effettuato sulla **seconda area**, che così avrà una presenza effettiva di personale pari al 90% dell'organico, contro un 50% dell'area terza. Formula, quindi, l'avviso che sarebbe opportuno ridurre anche posizioni di quest'ultima area funzionale. Ciò, tra l'altro, nella considerazione che, in vista della prevedibile forte ristrutturazione nell'area operativa, sarà necessario **consentire mutamenti del profilo** del personale interessato e da riconvertire; mutamenti che saranno possibili solo in presenza di **adeguata capienza** della seconda area.

L'O.S. CGIL, pur non ritenendo di poter formulare osservazioni nel merito della scelta dell'Amministrazione di procedere all'"**accorpamento**" del settore del *procurement*, prende atto dello schema di d.P.R. in argomento e chiede **assicurazioni** circa l'**attuazione** delle prescritte **procedure di reimpiego del personale**.

Esprime, comunque, **soddisfazione** per la **previsione** contenuta nella relazione tecnica, confermativa di quella già prevista nell'analogo documento di accompagnamento al d.P.R. n. 145/2009, secondo cui l'A.D. si impegna a **sostituire**, a seguito dell'espletamento di **procedure concorsuali**, il **personale militare con quello civile**, destinando il primo ad impieghi operativi.

L'O.S. UIL, nel ritenere comunque **auspicabile** un **intervento legislativo** che dia luogo ad una **compiuta ed organica riforma del Dicastero**, si associa alla **richiesta di garanzie** avanzata dall'O.S. CGIL sull'attivazione delle prescritte procedure di reimpiego, pur considerando che lo schema di decreto, non comportando una sostanziale modifica delle competenze delle DD.GG. tecniche, **non dovrebbe determinare alcun problema di ricollocazione del personale**.

Inoltre, pur rilevando che è stato di recente sottoscritto con PERSOCIV un **positivo accordo** sulle **progressioni economiche**, richiamandosi a quanto osservato dalla CISL, evidenzia che effettivamente occorrerebbe **apprestare norme finalizzate a favorire la flessibilità di impiego** attraverso il **cambio di profilo professionale** del personale.

L'On.le COSSIGA, in particolare in merito alla questione della capienza degli organici, cede la parola al Direttore generale di PERSOCIV per gli aspetti di carattere tecnico.

Il Direttore generale di PERSOCIV, Dott.ssa PRETI, fa presente che, a seguito degli **abbattimenti nell'organico della seconda area**, **residueranno comunque circa 2500 posti in più rispetto alle attuali presenze** (come nell'area terza), sufficienti, dunque, a **garantire le future riqualificazioni e riconversioni**. Peraltro sottolinea come a seguito dell'approvazione del N.O.P. e del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai fini della **determinazione dell'organico** si dovrà tenere conto unicamente del **contingente di area e dei profili professionali** e non più delle fasce economiche. Di conseguenza la **criticità** segnalata risulta **attenuata**, anche alla luce del nuovo testo dell'art. 16 del d.P.R. all'esame, esistendo un margine di organico "**di sicurezza**" anche per il caso in cui dovesse essere approvato il disegno di legge che prevede il passaggio nella seconda area del personale attualmente inquadrato nella prima area.

L'O.S. UIL, poi, segnala la necessità di alcuni **approfondimenti** circa la regolamentazione dell'affidamento in concessione degli **organismi di protezione sociale (O.P.S.)**, i cui servizi sono tradizionalmente considerati componenti significative del salario accessorio del personale. Al

riguardo consegna ad UG un appunto ed una nota sottoscritta congiuntamente alle OO.SS. CGIL e CISL (aux 5 e 6), in cui sono espresse perplessità sull'applicazione e sull'interpretazione della circolare SMD 023 relativa ai bandi per l'affidamento della gestione degli ex circoli ricreativi, ritenute fortemente discriminatorie nei confronti delle associazioni tra dipendenti ed a favore dei privati.

Per quanto attiene alla problematica dei CEDOC, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL si riservano una valutazione all'esito dello studio della documentazione consegnata.

Alle ore 13.50 ha termine l'incontro.

Elenco dei rappresentanti sindacali partecipanti alla riunione  
del giorno 17 maggio 2010

1° TAVOLO:

CONFEDIRSTAT  
CIDA/UNADIS

Cataldo BONGERMINO.  
Emanuele COLETTI.

2° TAVOLO:

RDB-PI

Massimo SOLFERINO; Piero DI TELLA.

3° TAVOLO:

CONFSAL-UNSA-SIAD

Gianfranco BRACONI, Osvaldo DE SANTIS.

4° TAVOLO:

FLP-DIFESA

Elio DI GRAZIA, Giuseppe EVANGELISTI, Oberdan  
VIZZI, Giuseppe EVANGELISTI.

5° TAVOLO:

FEDERAZIONE INTESA/ACD

Antonio NARDI, Giancarlo LUSTRISSIMI, Daniele  
ALESSANDRO.

UGL-STATALI

Patrizia BENEDETTI.

6° TAVOLO:

CISL-FPS  
CGIL-FP  
UIL-PA

Ruggero BELLOTTO, Marco ROSSI  
Noemi MANCA, Giorgio LUCCI, Francesco QUARTU.  
Sandro COLOMBI, Carmela CILENTO.